SICILIA ROTTAMI

S.R.L.

MODELLO

ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

EX D. LGS. N. 231/2001

STESURA	DATA
Approvazione	Delibera ottobre 2025

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1
IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito, "decreto") disciplina la **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (in seguito, "ente" o "società").

La responsabilità viene accertata dal Giudice nell'ambito del procedimento penale, al pari di quella della persona fisica autrice del reato la cui commissione è il presupposto dell'azione proposta nei confronti dell'ente.

1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il primo presupposto è che il reato sia stato commesso da uno dei seguenti soggetti:

a) persone fisiche che rivestono **posizioni apicali** (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
b) persone fisiche **sottoposte alla direzione o vigilanza** da parte di uno dei soggetti apicali di cui al precedente punto.

Il secondo presupposto è che l'illecito sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente[1].

Il terzo è che il reato rientri tra quelli indicati dal D. Lgs. 231 del 2001. Al presente modello è pertanto allegato *sub* 1 l'elenco aggiornato di tutti gli illeciti previsti dal decreto.

1.3 Le sanzioni

In caso di accertamento della responsabilità dell'ente, il decreto prevede l'applicazione delle seguenti **sanzioni**:

[1] Secondo la giurisprudenza, «*i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, sono giuridicamente distinti, consistendo il primo, di carattere soggettivo e da valutare ex ante, nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, ed il secondo, di carattere oggettivo ed accertabile ex post, nel concreto vantaggio derivato all'ente dalla commissione del reato*» (da ultimo, Cassazione penale, sez. IV, 17 aprile 2024, n. 22586).
Ricorre in sostanza il concetto di "interesse", nella valutazione soggettiva del comportamento, laddove **il reato è diretto ad ottenere una determinata utilità per l'Ente**, indipendentemente dal fatto che detta utilità venga effettivamente conseguita o meno (c.d. valutazione ex ante); ricorre invece il concetto di "vantaggio", nella valutazione oggettiva del comportamento, laddove **il reato ha consentito di ottenere un risultato positivo**, a prescindere dal fatto che l'utilità per l'Ente fosse stata preventivata (c.d. valutazione ex post).

– pecuniarie;
– interdittive;
– confisca del prezzo o del profitto del reato;
– pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa **pecuniaria** è la pena "base", cioè di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni **interdittive** si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e sono:

– interdizione dall'esercizio dell'attività;

– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

– divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;

– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna, è sempre disposta la **confisca,** anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

1.4 L'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente

Nel caso di reati commessi dai **soggetti apicali**, l'articolo 6 prevede l'esonero della responsabilità qualora l'ente dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi** (di seguito "modello");
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo** (di seguito "O.d.V.);
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente il modello**;

d) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo** di cui al punto b).

Nel caso di reati commessi da **soggetti sottoposti**, l'articolo 7 prevede la responsabilità dell'ente solo se ciò è dipeso dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa, se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il modello.

CAPITOLO 2
LA SOCIETA' SICILIA ROTTAMI S.R.L.

2.1. La società: oggetto, struttura, organi.

La SICILIA ROTTAMI è stata costituita il 24.11.2011 e ha sede legale a Catania. La forma giuridica è quella della società a responsabilità limitata. L'organo amministrativo è l'Amministratore unico, cui competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. L'organo di controllo è il revisore legale.

L'oggetto sociale è descritto nello Statuto. Le attività prevalenti sono il commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e metallici, i quali vengono acquistati da soggetti privati e pubblici e poi rivenduti, le demolizioni industriali e navali, effettuate sia all'interno del proprio stabilimento, sia presso il luogo in cui gli stessi sono depositati, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di batterie esauste e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ivi compresa la messa in sicurezza di eventuali componenti pericolose, il quale viene effettuato per conto di soggetti privati e pubblici, nonché il servizio di stoccaggio e smaltimento di amianto.

Per quanto non espressamente descritto in questo paragrafo, si rimanda allo Statuto, all'atto costitutivo della società e alle procedure interne adottate, che si allegano *sub* 5.

CAPITOLO 3
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

3.1 La costruzione del modello e il suo aggiornamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231 del 2001, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il presente modello della società si è ispirato alle Linee Guida adottate da Confindustria nel 2021 e FISE ASSOMBIENTE del 2020.

Al fine di redigere il presente modello, si è proceduto preliminarmente:

– ad analizzare l'attività aziendale, la struttura organizzativa, le procedure e le prassi esistenti, sia mediante lo studio della documentazione fornita dalla società (es. atto costitutivo, statuto, organigramma, mansionario, elenco del personale, deleghe e procure, eventuali regolamenti e procedure interne, D.V.R., autorizzazioni, licenze, certificazioni ISO etc.), sia attraverso colloqui con l'organo amministrativo, i dipendenti e i consulenti esterni;

– a identificare le attività a "rischio reato", tali essendo quelle inerenti a uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di alcuni reati rientranti tra quelli previsti dal D. Lgs. 231 del 2001;

– ad analizzare i sistemi di controllo e prevenzione in atto e le azioni correttive da sviluppare ("gap analysis").

All'esito del processo di analisi, sono stati dunque selezionati gli illeciti descritti nella parte speciale e, rispetto a questi, individuate **le regole di condotta e i protocolli di prevenzione, sia di carattere generale che specifico, cui tutti i destinatari del modello sono obbligati a uniformarsi al fine di prevenirne la commissione.**

Una volta approvato dall'organo amministrativo, al fine di dare piena attuazione al modello, la società ha contestualmente provveduto a:

– istituire e nominare l'Organismo di Vigilanza;

– adottare il "codice etico e di comportamento", allegato *sub* 2, che ne costituisce parte integrante.

La società si impegna in ogni caso al costante **aggiornamento** del modello e del codice nei casi di:

– intervento di modifiche normative;

– modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili;

– commissione di uno o più reati o, più in generale, di significative violazioni del modello e del codice;

– riscontro di significative e gravi lacune nelle previsioni del modello.

3.2 Diffusione del modello

3.2.1 Destinatari

Le regole contenute nel presente modello si applicano:

– ai soggetti **in posizione "apicale"**, quali, a titolo esemplificativo, l'organo amministrativo;

– soggetti che, seppure sprovvisti di una formale investitura, **esercitino nei fatti attività di gestione e controllo dell'Ente**. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità dell'Ente, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta dell'Ente;

– ai soggetti **"subordinati"**, quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione dei soggetti apicali;

– ai lavoratori autonomi, ai consulenti, collaboratori, fornitori e, in genere, a **tutti i soggetti terzi che hanno a qualsiasi titolo rapporti con l'ente** nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" di commissione di reato.

Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del modello.

3.2.2 Formazione e informazione

È obiettivo della società garantire una corretta conoscenza da parte dei destinatari circa il contenuto del decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo.

In particolare, è prevista:

– una **comunicazione** circa l'adozione del modello, del codice etico e di comportamento e dei rispettivi allegati, inviata a tutte le risorse presenti in azienda e a quelle di nuovo inserimento, i quali dovranno dare atto con apposita dichiarazione di averne preso opportuna visione e di averne accettato le condizioni, impegnandosi espressamente a rispettarne i contenuti e i principi e, in particolare, le regole di comportamento, i doveri di informazione e segnalazione all'Organismo di Vigilanza, i protocolli di prevenzione, nonché a evitare qualsiasi condotta possa, anche solo in astratto, esporre la società al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231 del 2001. Una copia dovrà comunque essere pubblicata sul sito internet della società;

– una **specifica attività di formazione,** obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

La società provvede altresì alla **diffusione** del modello, del codice etico e di comportamento e degli ulteriori allegati a tutti gli altri destinatari, le persone che intrattengono con essa rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza e altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

A tal fine, **una copia in formato digitale deve essere inviata per via telematica alla controparte o messa comunque a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet**.

In tutti i contratti stipulati dalla società, deve essere in ogni caso inserita e sottoscritta una clausola con la quale:

– la controparte dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del modello adottato dalla società, obbligandosi a rispettarne i contenuti e i principi e, in particolare, i doveri di informazione e segnalazione nei confronti dell'O.d.V., nonché le regole di comportamento e i protocolli di prevenzione espressamente previsti nella parte speciale;

– le parti convengono che SICILIA ROTTAMI s.r.l. ha diritto di recedere dal contratto ad *nutum*, mediante invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, in tutte le ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, si sia verificata una ipotesi di grave violazione del modello e del codice che abbia comportato anche solo il pericolo di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231 del 2001 nell'interesse o a vantaggio della società.

CAPITOLO 4
L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza della società

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. b) del decreto, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni della propria struttura organizzativa, la società ha inteso dotarsi di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica.
Secondo le disposizioni del decreto, nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'O.d.V., tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del modello, devono essere:
– autonomia e indipendenza;
– professionalità;
– continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.
Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'O.d.V. la posizione gerarchica più elevata possibile e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo della società. Ai fini dell'indipendenza è, inoltre, indispensabile che all'O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del modello.

Professionalità. L'organismo deve possedere competenze tecnico – professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione. L'organismo deve:
– svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
– essere una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza, con adeguato impegno e poteri di vigilanza.

4.2. Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'O.d.V. è nominato dall'organo amministrativo della società, dura in carica tre anni, con possibilità di essere confermato alla scadenza.
La **cessazione** dall'incarico di membro dell'O.d.V. può avvenire per una delle seguenti cause:
– scadenza dell'incarico;
– revoca da parte dell'organo amministrativo;
– rinuncia;
– sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.
La **revoca** dall'incarico può essere disposta solo per **giusta causa** e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:
– il caso in cui sia promosso un procedimento penale a carico del componente;
– violazione delle verifiche, dei controlli, delle procedure e delle misure di tutela del segnalante previsti dal D. Lgs. 24 del 2023;
– una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
– il possibile coinvolgimento della società in un procedimento penale o civile chiaramente connesso all'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa, da parte dell'O.d.V.
In caso di scadenza o rinuncia, l'O.d.V. rimane in carica fino alla nuova nomina (in regime di c.d. *"prorogatio"*), mentre in caso di revoca il componente cessa dall'incarico.

4.3. Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'O.d.V.:
– l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
– l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'organo di amministrazione o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
– l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale e conflitti di interesse tra il componente e la società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

4.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In via generale, spettano all'O.d.V. i seguenti compiti:

– **vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del modello**, attraverso verifiche o ispezioni periodiche sulla sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché a evidenziarne l'eventuale realizzazione;

– **curare l'aggiornamento del modello**, proponendo l'adeguamento dello stesso al fine di migliorarne l'efficacia, anche nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, rilevanti modifiche dell'assetto societario o dello svolgimento dell'attività d'impresa, innovazioni normative;

– **monitorare la corretta divulgazione del modello** presso tutti i destinatari;

– **promuovere e curare eventi formativi** sul contenuto e sul significato del modello;

– **riscontrare con tempestività**, anche mediante appositi pareri, **eventuali richieste di chiarimento e/o di consulenza**;

– **gestione dei flussi informativi** da e verso l'O.d.V. In particolare:

• assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti al rispetto del modello;

• esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;

• informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

• segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'O.d.V. è sempre tenuto:

– a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate;

– a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti a esso assegnati, all'O.d.V. sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

All'atto del proprio insediamento, l'O.d.V. valuterà l'opportunità di adottare un regolamento interno che ne disciplini in particolare il funzionamento e la modalità di gestione dei flussi informativi.

4.5 Flussi informativi

4.5.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione alla previsione di cui all'art. 6, co. 2, lett. d), del decreto, tutti i destinatari del presente modello sono obbligati a garantire la massima cooperazione, **trasmettendo all'O.d.V. ogni informazione utile per l'espletamento delle funzioni che gli sono proprie**.

La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione della relativa sanzione, secondo le modalità previste nell'apposito capitolo della presente parte generale.

Tutte le informazioni devono essere sempre inoltrate per iscritto agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica indicati dall'O.d.V. all'atto del proprio insediamento e meglio specificati nell'allegato *sub* 3 del presente modello.

Al fine di semplificare l'adempimento, è stata altresì adottata e allegata *sub* 4 una tabella riassuntiva contenente la descrizione del contenuto dell'informazione, l'area aziendale interessata e la relativa tempistica di trasmissione.

In linea generale, tutti i destinatari **sono obbligati** a informare l'O.d.V. nel caso di:

a) **violazione o rischio di violazione** del modello. Sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– i provvedimenti (es. avvisi di garanzia, di proroga indagini, di conclusione indagini, rinvii a giudizio), notificati successivamente alla sua approvazione dall'Autorità Giudiziaria alla società, all'amministratore o ai dipendenti, aventi a oggetto gli illeciti amministrativi previsti dal decreto ovvero i relativi reati presupposto;

– **informazioni di ogni provenienza concernenti:**

• la verosimile commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto e meglio descritte nella parte speciale;

• la violazione delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure richiamate nel modello;

• la violazione dei principi e delle condotte descritte nel codice etico;

• circostanze da cui possa emergere una carenza organizzativa o procedurale oppure una necessità di adeguamento o aggiornamento del modello o del codice etico;

– eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità, eccedenti il valore modico, provenienti da o destinati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

– eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità, eccedenti il valore modico, provenienti da o destinati a soggetti privati;

– eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, il modello e il codice etico;
– eventuali rilevanti omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
– l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse rilevanti tra uno dei destinatari del modello e la società;
– eventuali segnalazioni concernenti sia rilevanti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

b) notizie relative all'attività ordinaria della società che possono assumere significativa rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'O.d.V., dei compiti ad esso assegnati. Sono incluse, in via non esaustiva:
– le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure della società vigenti;
– gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
– le eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici diversi dal fondo di dotazione iniziale;
– gli eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
– il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
– i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi e di funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del decreto;
– i verbali del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea.

4.5.2 Gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24 del 2023

La società si adegua alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 24 del 2023, la cui disciplina e procedura deve intendersi qui integralmente richiamata per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo.
La finalità che tale strumento intende perseguire è quella di consentire alla società di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione o, comunque, relativamente ai rapporti che soggetti terzi intrattengono con la società stessa, intercettando per tempo comportamenti difformi, in modo da porvi rimedio e correzione, attraverso un coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i soggetti che ne fanno parte.

La presente procedura è parte integrante del modello e, dunque, è approvata dall'organo amministrativo che ha anche la responsabilità di aggiornarla e integrarla.

Destinatari. L'accesso alla procedura di segnalazione è garantita a **chiunque sia parte di un rapporto giuridico qualificato con la società** e dunque:
– ai lavoratori legati da un contratto di lavoro subordinato;
– ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività per la società;
– ai collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività per la società;
– ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
– ai soci, nonché alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate in via di mero fatto, presso la società.

L'oggetto della segnalazione. Per segnalazione deve intendersi qualsiasi comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2 e, in particolare, su una "***condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 e, più in generale, violazioni del modello e del codice etico e di comportamento*"**.
Tutti i destinatari hanno il dovere di segnalare le violazioni di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto.
La segnalazione – effettuata anche con l'aiuto di un "facilitatore", cioè una persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata – deve essere fondata su **elementi di fatto precisi e concordanti**, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
È quindi responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato dalla normativa. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di "Whistleblowing", quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Modalità di ricezione della segnalazione. La società **ha individuato l'O.d.V.** quale soggetto esterno, qualificato, autonomo e indipendente deputato alla gestione delle segnalazioni: a tal fine, a sensi dell'art. 4, sono stati individuati i **canali di segnalazione interna** meglio specificati nell'allegato 3.

Gli stessi sono funzionali a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in **forma scritta** oppure **orale**, anche con modalità anonima. Quest'ultime sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Ricevuta la segnalazione, l'O.d.V. redige apposito verbale, indicando l'identità del segnalante, se conosciuta, la data e le modalità di trasmissione, e allegando allo stesso tutta la relativa documentazione.

L'O.d.V. rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento** entro sette giorni dalla data di ricezione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24 del 2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la stessa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'O.d.V. mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'O.d.V. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'O.d.V., essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'O.d.V. mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

In ogni caso, la società, in conformità alla normativa applicabile, garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima, qualora adeguatamente circostanziate e di contenuto sufficientemente dettagliato da renderle verificabili.

Attività istruttoria. L'O.d.V. avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti, garantendo sempre tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza, diligenza professionale, imparzialità e riservatezza.

Completata l'attività di accertamento, l'O.d.V. può:

– **archiviare** la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni per iscritto;

– **dichiarare** fondata la segnalazione. In tal caso, predispone una relazione sugli esiti delle indagini e si rivolge immediatamente alla funzione societaria deputata all'attivazione di eventuali iniziative disciplinari e sanzionatorie, affinchè vengano subito adottati tutti i provvedimenti e intraprese le azioni a tutela più opportune.

L'O.d.V. deve fornire un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione, salva la possibilità di proroga per attività istruttorie particolarmente complesse.

Obbligo di documentazione. Tutte le fasi dell'attività di gestione della segnalazione **devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente**. A tal fine, l'O.d.V. raccoglie e conserva tutta la documentazione in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) non accessibile ad altri soggetti o organi.

Obbligo di riservatezza. L'O.d.V. è obbligato alla riservatezza sulla identità del segnalante.

Si richiama a tal fine l'art. 12 del D. Lgs. 24 del 2023:

"*1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.*

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2 quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti".

Divieto di ritorsione. Ai sensi e agli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 24 del 2023, qui da intendersi integralmente richiamato, è vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. **Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli**.

La medesima tutela si applica ai soggetti indicati dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 24 del 2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del D. Lgs. 24 del 2023, costituiscono ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o

l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Il soggetto che ritiene di aver subito atti discriminatori in ragione della segnalazione effettuata deve fornirne notizia circostanziata all'O.d.V. attraverso i canali interni messi a disposizione.

Sistema sanzionatorio. La società assume adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti:
– dell'O.d.V. che non adempia agli obblighi previsti dalla presente procedura;
– di chi si renda responsabile di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante;
– del segnalato, per le responsabilità accertate;
– di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente policy;
– di coloro, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;
– di chi abusi dello strumento della segnalazione, come ad esempio effettuazione di segnalazioni con finalità opportunistiche e/o allo scopo di danneggiare l'accusato.
Si richiama sul punto il sistema disciplinare descritto nel prossimo capitolo.

Segnalazione esterna. La persona segnalante potrà in ogni caso effettuare una segnalazione esterna ai sensi degli art. 6 e 7 se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

4.5.3 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'O.d.V. relaziona per iscritto all'amministratore, almeno una volta l'anno, in ordine attività di verifica e di controllo compiuta e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee guida generali di intervento per l'anno successivo.
L'O.d.V. relaziona per iscritto altresì in caso di:
– violazioni del modello e del codice;
– qualsiasi criticità che si sia evidenziata nel corso dell'attività di vigilanza;
– necessità di azioni correttive o aggiornamenti da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del modello;
– carenze organizzative o procedurali tali da esporre la società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del decreto;
– in tutti gli altri casi espressamente previsti dal modello.
Fermo restando quanto sopra, l'O.d.V. potrà, inoltre, segnalare per iscritto all'organo amministrativo e ai soci comportamenti/azioni non in linea con il modello al fine di:
– acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni all'organo preposto per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
– dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

CAPITOLO 5
SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'art. 6, co. 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del decreto prevedono, quale condizione per un'efficace attuazione del modello, l'introduzione di un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate**.

Nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del decreto, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2 Definizione di "violazione"

Costituisce **"violazione"** ogni azione od omissione non conforme alla legge e alle prescrizioni contenute nel modello e nel codice etico e di comportamento che comportino una situazione anche solo di rischio di **commissione di uno dei reati contemplati dal decreto**, l'inadempimento degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché il mancato rispetto delle procedure di segnalazione e delle garanzie di cui al D. Lgs. 24 del 2023. In particolare:

– i comportamenti ritorsivi, in violazione dell'art. 17 D. Lgs. n. 24 del 2023;

– le condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;

– le violazioni delle misure di tutela del segnalante, anche con riferimento all'obbligo di riservatezza;

– l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, fatte con dolo o colpa grave dal soggetto segnalante e che si rivelino infondate a seguito delle previste verifiche e controlli;

– l'omissione delle verifiche e dei controlli previsti, nel caso di segnalazione circostanziata di condotte illecite o di violazioni del modello rilevanti ai sensi del decreto.

La **gravità delle violazioni** sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

– la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

– la presenza ed intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;

– la presenza ed intensità della condotta recidiva;

– l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;

– la prevedibilità delle conseguenze;

– i tempi e i modi della violazione;
– il complesso di circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

5.3 Dipendenti

Nel caso di dipendenti, ogni violazione accertata del modello o del codice rappresenta un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c., e illecito disciplinare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento.
L'O.d.V. deve quindi richiedere al titolare del potere disciplinare l'avvio del procedimento di contestazione e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo precedente.
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché del citato CCNL – sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:
a. richiamo inflitto verbalmente;
b. richiamo inflitto per iscritto;
c. multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di legge.
Il procedimento dovrà in ogni caso tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata e rispondere ai principi di tempestività ed immediatezza della contestazione e della irrogazione delle sanzioni.
A questo fine assumeranno rilievo:
– la gravità della condotta ovvero l'evento che quest'ultima ha determinato;
– la tipologia della violazione compiuta;
– le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
– le modalità della condotta.
La sanzione potrà essere aggravata qualora:
– siano commesse più violazioni attraverso la stessa condotta;
– più soggetti abbiano concorso nella commissione della violazione;
– l'autore della violazione sia recidivo.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il titolare del potere disciplinare terrà sempre informato l'O.d.V.

5.4. Dirigenti

Le violazioni poste in essere dai lavoratori della società aventi qualifica di "dirigente' costituiscono illecito disciplinare. Costituisce in particolare grave violazione delle prescrizioni del modello:

• l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del modello stesso;

• l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 231/2001.

I provvedimenti irrogabili – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi, 2 e 3, della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e fermo restando quanto disposto dal CCNL per i dirigenti vigente – sono:

a) censura scritta;

b) sospensione disciplinare;

c) licenziamento per giustificato motivo;

d) licenziamento per giusta causa.

Anche in questo caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'O.d.V.

5.5. Amministratore

Nel caso di violazione da parte dell'amministratore, l'O.d.V. informerà immediatamente l'organo di controllo e i soci per i provvedimenti consequenziali previsti dalla legge e dallo Statuto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili sono:

– richiamo scritto;

– revoca dalla carica.

5.6 Sindaco o revisore legale

Nel caso di violazione da parte dell'organo di controllo, l'O.d.V. informerà immediatamente l'amministratore per i provvedimenti consequenziali previsti dalla legge e dallo Statuto.
I provvedimenti disciplinari irrogabili sono:
– richiamo scritto;
– revoca dalla carica.

5.7. Membro dell'O.d.V.

Qualora l'organo amministrativo venga in qualsiasi modo a conoscenza di violazioni del modello da parte di uno o più componenti dell'O.d.V., adotterà i provvedimenti consequenziali previsti dalla legge e dallo Statuto.
I provvedimenti disciplinari irrogabili sono:
– richiamo scritto;
– revoca dalla carica.

5.8 Terzi

Nel caso di violazione da parte di collaboratori o consulenti esterni, o, più in generale, di terzi, il titolare del potere disciplinare:
– richiamerà gli interessati, anche nelle forme della diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., al rigoroso rispetto delle disposizioni previste nel modello e nel codice etico e di comportamento;
– eserciterà, nei termini previsti dal contratto, il diritto di recesso o, nelle forme di legge, l'azione di risoluzione per inadempimento.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

1. Premessa

Come già anticipato nella parte generale, nella costruzione del modello si è proceduto preliminarmente:

– ad analizzare l'attività aziendale, la struttura organizzativa, le procedure e le prassi esistenti, sia mediante lo studio della documentazione fornita dalla società, sia attraverso colloqui con l'organo amministrativo, i dipendenti e i consulenti esterni;

– a identificare le attività a "rischio reato", tali essendo quelle inerenti a uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di alcuni reati rientranti tra quelli previsti dal D. Lgs. 231 del 2001;

– ad analizzare i sistemi di controllo e prevenzione in atto e le azioni correttive da sviluppare ("gap analysis").

All'esito del processo di analisi, sono stati dunque selezionati gli illeciti descritti nei capitoli seguenti e, rispetto a questi, individuate **le regole di condotta e i protocolli di prevenzione, sia di carattere generale che specifico, cui tutti i destinatari del modello sono obbligati a uniformarsi al fine di prevenirne la commissione.**

2. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del modello devono astenersi dal porre in essere condotte che possano, anche solo in astratto, integrare:

– **un'ipotesi di reato e, in particolare, le fattispecie richiamate dal D. Lgs. 231 del 2001**;

– una **violazione delle regole di comportamento, dei protocolli, delle misure e dei principi previsti dal modello o dal codice etico;**

– una violazione di una norma di **legge o regolamento, dello statuto, delle procedure aziendali, del D.V.R., dell'organigramma e del sistema di deleghe e procure.**

3. Protocolli generali di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231 del 2001, la società si impegna:

– a diffondere a **tutti i destinatari** con adeguati strumenti di pubblicità il modello, il codice etico e di comportamento e gli ulteriori allegati, nonché a far sottoscrivere loro una clausola di impegno, così come previsto e disciplinato nella parte generale;

– organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti qualificati, eventi di formazione e aggiornamento aventi a oggetto le fattispecie penali richiamate dal decreto;

In tutti i processi aziendali, sono altresì obbligatori i seguenti protocolli generali di prevenzione:

– tutte le attività devono essere sempre tracciabili e ricostruibili attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto, coerenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

– sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, procedure o eventuali disposizioni organizzative. Si intende per **"delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti** e per "procura" il **negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi**. Ciascuna delega deve indicare in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente o statutariamente. Le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna e descrivono i relativi poteri di rappresentanza ed eventualmente anche i limiti di spesa;

– la delega dovrà essere conferita con atto scritto, recante data certa;

– il delegato dovrà possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

– dovranno essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

– dovrà essere attribuita autonomia di spesa necessaria allo svolgimento della funzione delegata;

– la delega dovrà essere accettata per iscritto dal delegato.

– alla delega dovrà, inoltre, essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

– la stessa non potrà escludere l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite;

– oltre alla delega, anche i poteri di firma e più in generale l'autorizzazione al compimento di un atto devono essere conferiti per iscritto, coerenti con le responsabilità assegnate all'organo amministrativo

o al dipendente e conoscibili ai soggetti esterni attraverso strumenti di comunicazione e pubblicità adeguati;

– i rapporti di dipendenza gerarchica e le mansioni di ciascun dipendente della società devono essere formalizzati in maniera chiara e precisa;

– l'accesso ai documenti archiviati deve essere consentita solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché agli organi di controllo.

CAPITOLO 2
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Le fattispecie di reato

In considerazione dell'oggetto sociale e dell'attività esercitata dalla società, si è ritenuto prudente considerare quale potenziale area di rischio ogni processo aziendale che determini un contatto con la Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni e, in particolare, quelle concernenti:

– la partecipazione a procedure di gara, anche mediante affidamento diretto o trattativa privata, incluse le attività preparatorie e documentali, nonché la stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti con soggetti pubblici, in forma singola o associata;

– la rendicontazione alla stazione appaltante, la fatturazione e il pagamento dell'attività effettivamente espletata;

– le procedure di rilascio di provvedimenti amministrativi in favore della società, quali autorizzazioni, permessi, licenze, concessioni, etc.;

– la concessione e l'utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da parte di enti pubblici;

– gli adempimenti tributari, contabili, previdenziali, ambientali, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

– il contenzioso giudiziario;

– le visite ispettive e di controllo degli enti preposti.

Si è ritenuto ancora a rischio ogni processo aziendale inerente all'assunzione del personale, all'acquisto di beni e servizi, ivi compreso il conferimento di incarichi e consulenze esterne, e, più in generale, alla gestione delle risorse finanziarie, poiché potenzialmente funzionali alla creazione di provviste di denaro o altre utilità utilizzabili dalla società per finalità illecite.

Sulla base delle analisi condotte, sono stati quindi presi in considerazione i seguenti reati:

– **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, funzionali alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

– **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316 *ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 *bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,

contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

– **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

– **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 *bis* c.p.)

Costituito dalla stessa condotta di cui all'art. 640 c.p., se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

– **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 *ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

– **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

– **Concussione** (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

– **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

– **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

– **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 *ter* c.p.)

Costituito dai fatti di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

– **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

La norma punisce altresì il privato che dà o promette denaro o utilità.

– **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

– **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

– **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Nel caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è altresì punita la sollecitazione della dazione o promessa.

– **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 *bis* c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali odi un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni di cui agli artt. 319 quater, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

– Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.)

Punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

– **Traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

A tal fine, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

– **Peculato (limitatamente al primo comma)** (art. 314 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

– **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

– Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui, mediante violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero si allontanino dalla stessa gli offerenti.

Il reato si può configurare anche per le medesime condotte che siano state realizzate nell'ambito di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da una persona a ciò legalmente autorizzata.

– Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui, mediante violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., per **pubblico ufficiale** si intende chi esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

In particolare, "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Ai sensi dell'art. 358 c.p., "*sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

2.3 Divieti specifici di comportamento

È espressamente vietato:

– **offrire o promettere denaro o altra utilità** in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio **per l'esercizio delle loro funzioni o poteri**, ivi compreso il caso in cui si miri a velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione di **un'attività lecita e legittima,** nonché per **omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai loro doveri d'ufficio**, per **favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.**

Rientrano nel concetto di utilità anche le **opportunità di lavoro**, quali, a titolo esemplificativo, le assunzioni, gli acquisti di beni e servizi, ivi compresi il conferimento di consulenze e incarichi professionali, o **vantaggi di qualsiasi altra natura**, quali viaggi, beni, liberalità, sponsorizzazioni, **omaggi e regali**, salvo in quest'ultimo caso che siano di modico valore, conformi agli usi e comunque non eccedenti i limiti prescritti dal codice etico e di comportamento.

In particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, è vietato assumere alle dipendenze della società o affidare incarichi a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali di cui la società sia stata destinataria;

– **offrire o promettere denaro o qualsiasi altra utilità** in favore di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sottostando a una richiesta illecita proveniente dal funzionario pubblico che abbia abusato delle proprie qualità o poteri;

– **farsi dare o promettere indebitamente**, per sé o per altri, **denaro o altra utilità economica,** utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* c.p., per remunerare tali soggetti, in relazione all'esercizio delle loro funzioni ovvero per indurli a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito;

– **dare o promettere denaro o altra utilità economica** a un mediatore per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito;

– **fornire, redigere o consegnare** ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi **contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi o falsi**, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

– destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti **per scopi diversi da quelli cui erano destinati**;
– **porre in essere artifici o raggiri** tali da indurre in errore lo Stato o altri enti pubblici al fine di conseguire un profitto ingiusto con altrui danno o di ottenere erogazioni pubbliche;
– **alterare** in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico;
– ricorrere a violenza o minaccia, promettere denaro o altre utilità, concludere accordi clandestini, utilizzare qualsiasi mezzo fraudolento, al fine di **allontanare gli offerenti, impedire o turbare una gara** ovvero il **procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando**;
– **commettere dolosamente** o **fraudolentemente** qualsiasi inadempienza o inesatta esecuzione di un contratto di fornitura e, più in generale, non adempiere agli obblighi contrattuali conclusi con la Pubblica Amministrazione;
– **partecipare in alcun modo a fatti di appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui** posseduti o comunque nella disponibilità di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio in ragione del loro ufficio o servizio, o alla **destinazione a un uso diverso** da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, intenzionalmente procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

2.4 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le autorità competenti, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle previsioni richiamate nel paragrafo 1.3 del capitolo 1 della presente parte speciale, cui si rimanda per la disciplina delle ulteriori regole di comportamento e misure di prevenzione da adottare.
In ogni caso, nei processi aziendali che comportano un qualsiasi contatto con la Pubblica Amministrazione, è sempre necessario attenersi ai seguenti protocolli di prevenzione:
– ogni operazione deve essere sempre accompagnata da un **adeguato supporto documentale** che consenta di procedere all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e motivazioni e di individuare il soggetto che ha autorizzato, registrato, effettuato e verificato la stessa;
– evitare qualsiasi incontro o rapporto con la Pubblica Amministrazione che non sia **necessario, giustificato o strettamente funzionale** all'attività aziendale o amministrativa;

– intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione solo se **autorizzati** secondo l'organigramma della società e nel pieno rispetto di procure e deleghe conferite per iscritto e adeguatamente archiviate;
– predisporre la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione a cura di persone competenti in materia, **preventivamente identificate, assicurando sempre la supervisione dell'amministratore**;
– partecipare agli incontri rilevanti con controparti pubbliche, laddove possibile, garantendo il **coinvolgimento di almeno due dipendenti della società**;
– conservare traccia degli incontri particolarmente rilevanti con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso la conservazione di un memo con l'indicazione del nominativo e ruolo dei soggetti incontrati, dell'oggetto dell'incontro, ecc.;
– far **sottoscrivere tutti i documenti**, atti, contratti, ecc. diretti a una Pubblica Amministrazione o all'Autorità giudiziaria, dall'amministratore o da persona dotata di apposita procura, lasciando traccia di chi li ha elaborati;
– utilizzare canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la **tracciabilità** delle informazioni inviate e/o ricevute e che ne permettano una corretta archiviazione.

Nei rapporti con consulenti, partner, fornitori o altri soggetti terzi, è sempre necessario che tutte le condizioni contrattuali siano **convenute per iscritto** e che siano in particolare disciplinate le conseguenze in caso di violazione del modello e del codice etico. In aggiunta alle ulteriori prescrizioni previste negli altri capitoli della parte speciale e nel codice etico e di comportamento, è altresì vietato:
– dare o promettere somme **non adeguatamente proporzionate all'attività svolta**, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
– effettuare **pagamenti a soggetti diversi** dalla controparte;
– **effettuare prestazioni o riconoscere compensi** che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto costituito con gli stessi.

Nella gestione di finanziamenti, contributi e incentivi erogati da soggetti pubblici e privati, è ancora necessario:
– verificare che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, contributi e incentivi siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Nella gestione dei flussi monetari, finanziari e gestione della cassa, è necessario, in aggiunta a quanto espressamente previsto negli altri capitoli della presente parte speciale:
– stabilire limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di budget o soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;

– prevedere che le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, ivi comprese quelle tramite *Home banking*, abbiano una causale espressa, siano effettuate dall'organo amministrativo, o da soggetti da questi espressamente autorizzati, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
– prevedere che gli incassi e i pagamenti della società siano sempre tracciabili e provabili tramite evidenza documentale;
– limitare al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, **privilegiando il canale bancario** nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza;

Nella gestione della piccola cassa, è necessario:

– individuare un **responsabile della gestione**;
– definire le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. acquisto di valori bollati, spese postali, ecc.);
– documentare le spese di cui sopra tramite fattura, ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali;
– predisporre un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
– effettuare periodicamente la conta fisica della piccola cassa;
– effettuare periodicamente una riconciliazione tra il registro delle movimentazioni della piccola cassa e il dato contabile.

Nella gestione delle carte di credito, è necessario:

– identificare i soggetti autorizzati ad utilizzare le carte di credito aziendali;
– non cedere la carta di credito a soggetti non autorizzati all'utilizzo della stessa;
– identificare le specifiche categorie di spese effettuabili mediante carta di credito aziendale;
– l'obbligo, da parte del titolare della carta di credito, di sottoscrizione del memorandum di spesa/scontrino emesso dall'esercizio o altro documento equipollente comprovante la spesa sostenuta;
– effettuare il riscontro contabile tra gli scontrini e gli estratti conto pervenuti mensilmente dalla banca emettitrice.

La società si impegna infine a concedere **contributi liberali o sponsorizzazioni** soltanto in favore di enti, associazioni, fondazioni, i cui requisiti siano predeterminati e che svolgano la loro attività in settori predefiniti. Tutte le erogazioni devono avere una natura e una finalità del contributo ben chiara, definita, documentata con adeguata rendicontazione. A tal fine, deve essere preventivato annualmente un *budget* e individuato un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito.

L’approvazione della sponsorizzazione compete all’organo amministrativo, deve essere comunicata preventivamente all’Organismo di Vigilanza e deve in ogni caso rispondere ai seguenti criteri:

• coerenza con la mission aziendale e il settore di competenza;

• congruità del contributo rispetto ai valori di mercato, al budget a tal fine previsto annualmente e ai vantaggi potenzialmente derivabili, sia in termini di visibilità che di business.

Il rapporto di sponsorizzazione deve essere disciplinato mediante un contratto, nel quale devono essere puntualmente e specificamente individuati i singoli diritti acquistati e gli importi corrisposti, nonché previsto un obbligo di rendicontazione a carico del beneficiario sull’uso finale del finanziamento.

L’attività di sponsorizzazione, se concessa in funzione di uno specifico evento, va sempre documentata con un dossier che contenga le riproduzioni audiovisive o fotografiche dello stesso.

2.5 I controlli dell’O.d.V.

L’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 3
REATI SOCIETARI

3.1 Le fattispecie di reato

L'art. 25 *ter* del decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio all'azienda.

Per quanto concerne l'individuazione delle unità aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte degli illeciti societari rientrano tra i c.d. "reati propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore.

A ciò si aggiunga che la società, oltre ad avere nominato il revisore legale, mantiene costanti rapporti con professionisti esterni, che garantiscono una consulenza qualificata in ambito legale, contabile e fiscale, e rappresentano dunque un presidio di continuo controllo e legalità.

Ciò nonostante, si è ritenuto più prudente considerare a rischio tutte le attività e i processi che in astratto sono coinvolti nelle fattispecie penali richiamate dall'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231 del 2001.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

– redazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

– attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni e in altri documenti dell'impresa (i.e. redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, quali analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari);

– rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo e revisione (soci, collegio sindacale, ecc.) e formazione della volontà assembleare;

– operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale (attività di formazione del capitale, riduzione del capitale sociale, restituzione dei conferimenti, ripartizioni degli utili e delle riserve);

– informativa societaria e rapporti con le autorità di vigilanza;

– attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;

– documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;

– in generale, adempimenti e incombenze dipendenti e connessi alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di reati societari.

Vi sono poi attività a rischio che possono considerarsi di fatto strumentali alla possibile realizzazione di fattispecie criminose esaminate e, dunque, da valutare in questo contesto come potenzialmente a rischio:

– gestione delle risorse finanziarie (definizione del budget, investimenti, controllo di gestione), ivi incluse le transazioni finanziarie (fatturazione passiva, gestione dei pagamenti e degli incassi);

– approvvigionamento di beni e servizi, in particolare assegnazione di incarichi di consulenza e di prestazioni professionali (es. scelta dei soggetti esterni cui affidare l'incarico di redigere o impostare documenti);

– gestione delle risorse umane (selezione ed assunzione di personale);

– erogazione di contributi e liberalità.

All'esito del processo di analisi, si è ritenuta dunque in astratto possibile la consumazione dei seguenti illeciti:

– **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis, 2621 *ter* e 2622 c.c.)**

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621 bis disciplina l'ipotesi in cui la condotta di false comunicazioni sociali sia di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

L'art. 2621 ter regola invece l'ipotesi di non punibilità del fatto per particolare tenuità, prevedendo che spetta al giudice valutare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dalla condotta di false comunicazioni sociali.

– **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

– **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale

sociale.

– **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

– **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

– **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

– **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

– **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

– **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.)

Costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È punito, inoltre, chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate precedentemente.

– **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 *bis* c.c.)

Costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

– **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

– **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono, altresì, puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3.2 Regole specifiche di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati:

– nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, è vietato **esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omettere fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è **imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società**;

– è vietato **ostacolare** lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli organi sociali;

– è obbligatorio **osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere**. A tal proposito, è fatto divieto di:

• restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

• procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

• effettuare una ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o accantonare delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori;

• acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dei casi previsti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

– è obbligatorio **mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione** della società **necessaria ad effettuare il controllo** legalmente attribuite agli stessi, astenendosi in ogni caso da qualsiasi comportamento che **impedisca** materialmente, o comunque ostacoli, lo svolgimento di tale attività.

– è obbligatorio garantire il regolare funzionamento ed andamento della società e degli organi sociali, **favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della società**. In particolare:

• è fatto divieto di porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

• è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente agli organi di controllo i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee;

– è vietato sollecitare, ricevere, accettare la promessa, per sé o per altri, di denaro o utilità non dovute al fine di **compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà**;

– è vietato offrire o promettere denaro o utilità non dovute ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, al fine di **compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.**

3.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle previsioni richiamate nel paragrafo 1.3 del capitolo 1 della presente parte speciale, cui si rimanda per la disciplina delle ulteriori regole di comportamento e misure di prevenzione da adottare.

In ogni caso, la società si impegna a:

– verificare la correttezza dei dati anagrafici del fornitore e dell'effettiva scadenza del pagamento rilevata nel sistema informatico gestionale in uso, in sede di contabilizzazione della fattura;

– monitorare le fatture registrate e in scadenza e la documentazione predisposta per i pagamenti;

– monitorare costantemente i crediti scaduti;

– verificare la corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale che accoglie i movimenti del conto corrente bancario e l'estratto dello stesso conto emesso dalla banca e adeguata verifica dei saldi cliente;

– registrare tempestivamente in contabilità ogni attività di gestione;

– nella **gestione delle attività contabili,** osservare scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, in modo tale che ogni **operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua**;

– effettuare le registrazioni contabili esclusivamente **a cura di soggetti abilitati** all'uso del sistema informatico adottato;

– ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto; pertanto, è compito del dipendente a ciò incaricato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile, ordinata e archiviata secondo criteri logici e di buona amministrazione;

– valutare e registrare gli elementi economico – patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;

– archiviare tutte le informazioni strumentali al processo valutativo o di stima delle voci di bilancio sotto la responsabilità delle aree aziendali che producono/ricevono tali informazioni;

– utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;

– assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
– assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
– assicurare la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra–annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
– effettuare verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
– assicurare un'analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile;
– assicurare la verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo;
– gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione.
– custodire le scritture contabili, i libri sociali e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, **con l'adozione di difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento**;
– consentire l'accesso ai documenti archiviati solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
– garantire la massima trasparenza, anche ricorrendo a protocolli standardizzati, nei procedimenti decisionali concernenti la scelta di partner commerciali, la definizione delle condizioni contrattuali (es. corrispettivo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.), nonché la modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazione di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.);
– tracciare, ove possibile, gli incontri aventi ad oggetto tali operazioni (ad es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto delle singole trattative);
– effettuare una adeguata indagine reputazionale su eventuali clienti o partner commerciali privati, volta a vagliarne l'affidabilità ed escludere che si tratti di soggetti che, per essere stati coinvolti in procedimenti penali per reati di corruzione, associazione a delinquere o contro l'ordine pubblico, possano essere dediti ad attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita o a pratiche commerciali scorrette.
Nella **gestione dei flussi monetari, finanziari e gestione della cassa, è necessario**:
– stabilire limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di budget o soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;

– prevedere che le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
– prevedere che gli incassi e i pagamenti della società siano sempre tracciabili e provabili tramite evidenza documentale.

3.4 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 4
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

4.1 Le fattispecie di reato

In relazione all'attività svolta dalla società, si è ritenuto che il processo di ricerca, selezione e remunerazione del personale possa costituire un'area di rischio, seppur basso, nell'ambito della quale può in astratto essere commesso il seguente delitto:

– **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È, altresì, punita la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4.2 Regole specifiche di comportamento

Al fine di prevenire la commissione del reato di cui al paragrafo precedente, è fatto espresso divieto di:

– utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di **sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno**;

– corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, **retribuzioni in modo palesemente difforme** dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

– effettuare il pagamento degli stipendi dei lavoratori con modalità diverse dal bonifico;
– violare reiteratamente **la normativa relativa all'orario di lavoro**, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
– sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
La società si impegna a:
– verificare il puntuale e costante rispetto della normativa antinfortunistica, ponendo particolare attenzione alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
– sottoporre i lavoratori neoassunti a test specifici per la verifica dell'apprendimento delle previsioni antinfortunistiche e l'utilizzo dei dispositivi di protezione forniti dall'azienda;
– rendere edotti i lavoratori dei diritti sindacali riconosciuti dalla legge e assicurare la libera manifestazione di essi attraverso le rappresentanze sindacali.

4.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle previsioni richiamate nel paragrafo 1.3 del capitolo 1 della presente parte speciale, cui si rimanda per la disciplina delle ulteriori regole di comportamento e misure di prevenzione da adottare.
Vige in ogni caso l'obbligo di:
– assumere il personale della società con **regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi ed ai CCNL di riferimento, anche in termini di retribuzioni (coerenza rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa), orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.);**
– interpellare periodicamente i dipendenti, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari, da inviare al soggetto responsabile del personale e all'O.d.V., sul rispetto della normativa in tema di assunzione e di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sulle condizioni generali dell'ambiente lavorativo, verificando se agli stessi sia garantita la libera manifestazione del pensiero ed abbiano piena consapevolezza dei diritti sindacali riconosciuti dalla legge;
– assicurare, in occasione dell'assunzione, la massima trasparenza e informazione sulla retribuzione e i criteri di calcolo della stessa.

4.4 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 5
REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1 Le fattispecie di reato

La società persegue con il massimo impegno l'obiettivo di **garantire un ambiente lavorativo in grado di proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori**, attribuendo grande rilevanza all'integrità fisica e morale, alle condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale nonché agli ambienti di lavoro salubri e sicuri.

La società è tenuta, in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico sulla sicurezza Decreto Legislativo n. 81/2008 ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono **necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro**, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che, in base al generale criterio di prevedibilità, si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

La SICILIA ROTTAMI ha quindi adottato il Documento di Valutazione Rischi ai quali sono esposti i lavoratori, analizzando i processi aziendali e i sottoprocessi ad essi collegati e, all'interno di essi, le mansioni coinvolte.

La presente sezione non contiene indicazione di specifici processi e ben definite aree a rischio, bensì, proprio in considerazione di suddetta valutazione diffusa, sintetizza le modalità tramite cui la società garantisce gli adempimenti di tutti gli obblighi giuridici descritti nell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, indispensabili per assicurare che il modello sia adottato ed efficacemente attuato.

Sono considerati pertanto astrattamente applicabili i seguenti reati:

– **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

– **Lesioni personali colpose** (art. 590, comma 3, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie

occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).
Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

5.2 Regole specifiche di comportamento, procedure e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire i reati di cui al paragrafo precedente, a tutti i destinatari, in primo luogo al datore di lavoro e al suo delegato, e, per quanto di competenza, a dirigenti, preposti e lavoratori, è fatto obbligo di attuare in ogni momento, anche tramite ogni istruzione e procedura aziendale, tutte le misure generali di sicurezza di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008:
– valutazione di tutti i rischi;
– programmazione della prevenzione;
– eliminazione o riduzione al minimo dei rischi;
– riduzione dei rischi alla fonte;
– limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
– utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
– priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
– controllo sanitario dei lavoratori;
– allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e trasferimento ad altra mansione;
– informazione e formazione adeguata per tutti;
– partecipazione e consultazione dei lavoratori e dell'RLS;
– misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
– uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
– regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
Tali misure non devono in nessun caso comportare alcun onere per i lavoratori.
Il datore di lavoro deve in ogni caso garantire l'adempimento dei seguenti obblighi di legge non delegabili:

– **valutazione di tutti i rischi** durante l'attività lavorativa, con l'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione compendiate nel documento di valutazione dei rischi (DVR). La società ha adottato il D.V.R. Per l'esatta individuazione di tutte le specifiche misure di prevenzione e protezione relative agli infortuni e alle malattie professionali si rimanda pertanto all'elaborato nella sua versione aggiornata;

– nomina di un responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione munito dei requisiti professionali previsti dalla legge.

– adeguatezza e aggiornamento del sistema di procure e deleghe, con particolare riferimento alle responsabilità, ai compiti e ai poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene.

Tutti i destinatari e, in particolare, i lavoratori, sono altresì tenuti a:

– considerare sempre prevalente la **necessità di tutelare la salute e la sicurezza** dei dipendenti e dei terzi eventualmente presenti rispetto a qualsiasi considerazione economica;

– rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti della sicurezza e dai preposti;

– valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;

– conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, **non adottare comportamenti imprudenti** quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

– non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero suscettibili di compromettere la sicurezza propria, di altri dipendenti, o di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;

– utilizzare, ove previsto, i **dispositivi di protezione individuale o collettivi**;

– **utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro**, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;

– **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dalla società. A tal fine, all'atto dell'assunzione, il responsabile delle risorse umane è tenuto a fornire a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività della società, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Ove previsto, procederà alla consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale, raccogliendo una firma per ricevuta.

– sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente. A tal fine, la società ha nominato il "medico competente";

– segnalare immediatamente al datore di lavoro, al Responsabile della Sicurezza, al preposto, ovvero a chi di dovere le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
– non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro.
– segnalare la propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali.
La società si impegna infine:
– alla **periodica revisione del D.V.R.** in caso di:
• modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• in relazione all'evoluzione della prevenzione e protezione;
• a seguito di infortuni significativi;
• quando i risultati delle attività di sorveglianza e di monitoraggio ne evidenzino la necessità.
– a effettuare riunioni periodiche e, comunque, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, una riunione annuale per riesaminare l'organizzazione della sicurezza ed in particolare:
• il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
• l'andamento degli infortuni, l'eventuale manifestarsi di malattie professionali e i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria (dati biostatistici);
• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
• i programmi di formazione e informazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
– alla sorveglianza sanitaria, in conformità alle prescrizioni di legge;
– a svolgere l'attività di comunicazione, formazione e informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un **alto livello di consapevolezza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità**. In particolare, all'atto dell'assunzione, il responsabile del personale è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività della struttura sanitaria, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Ove previsto, procede alla consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale raccogliendo una firma per ricevuta;

– gestire le emergenze, le attività di prevenzione incendi e di primo soccorso attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedono: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo, effettuazione di prove di evacuazione dai locali della società;

– **in caso di presenza di personale esterno presso i siti della società** (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili), rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, anche mediante la predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI);

– a utilizzare attrezzature, macchinari e impianti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazioni di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.) e assoggettarli ad attività di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite;

– a svolgere attività di vigilanza e di controllo periodico del rispetto delle procedure e corrette prassi operative, nonché dell'efficienza delle misure di tutela poste in atto. Sono previste ed effettuate in particolare:

• manutenzione periodica atta a garantire l'efficienza delle attrezzature e delle strutture;

• controllo costante da parte dei preposti delle condizioni di sicurezza e del comportamento dei lavoratori, con conseguente segnalazione delle eventuali inefficienze alle Funzioni interessate e all'O.d.V.;

• sopralluoghi periodici da parte del Responsabile Sicurezza al fine di verificare lo stato generale del luogo di lavoro ed il comportamento del personale, o confrontarsi con i preposti sulle problematiche di sicurezza.

– ad acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie di legge (D. Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera g);

– a definire di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (D. Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 2);

– ad applicare sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

– verificare il puntuale e costante rispetto della normativa antinfortunistica, ponendo particolare attenzione alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;

– sottoporre i lavoratori neoassunti a test specifici per la verifica dell'apprendimento delle previsioni antinfortunistiche e l'utilizzo dei dispositivi di protezione forniti dall'azienda;

– rendere edotti i lavoratori dei diritti sindacali riconosciuti dalla legge e assicurare la libera manifestazione di essi attraverso le rappresentanze sindacali.

5.4 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 6
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

6.1 Le fattispecie di reato

La società, oltre ad avere nominato il revisore legale, mantiene costanti rapporti con professionisti esterni, che garantiscono una consulenza qualificata in ambito legale, contabile e tributario, e rappresentano dunque un presidio di continuo controllo e legalità.

Ciò nonostante, si è ritenuto prudente considerare come a rischio tutti i processi aziendali inerenti alla gestione delle risorse finanziarie, degli approvvigionamenti e selezione dei fornitori, delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni, degli adempimenti tributari e fiscali e, più in generale, quelle attività che in astratto possono essere coinvolte, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle seguenti fattispecie:

– **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare

– **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

– **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.

– **Autoriciclaggio** (art. 648 ter.1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative – il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o da contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.2 Divieti specifici di comportamento

È sempre vietato:
– acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza, che dovrà essere opportunamente documentata, o comunque ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare, movimentare, beni, denaro o altre utilità, **nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita**;
– **impiegare, sostituire o trasferire** in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

6.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle previsioni richiamate nel paragrafo 1.3 del capitolo 1 della presente parte speciale, cui si rimanda per la disciplina delle ulteriori regole di comportamento e misure di prevenzione da adottare.
È in ogni caso vietato:
– violare le norme di legge esistenti circa le **modalità di incasso e/o pagamento**;
– instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per il tramite di interposta persona – che **si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi** (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali **non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo**.
In linea generale, tutti i flussi finanziari devono essere gestiti:
– garantendo la completa chiarezza, correttezza, tracciabilità e trasparenza delle operazioni;
– conservando l'adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno.
In particolare, **tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della società devono**:
– essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi contabili;
– autorizzati dall'organo amministrativo qualora in uscita;

– essere effettuati solo ai soggetti e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla società e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.
È, quindi, obbligatorio:
– effettuare i pagamenti a cura esclusiva del soggetto all'uopo autorizzato a operare sui conti della società;
– verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
– utilizzare il bonifico bancario quale strumento di incasso e di pagamento;
– assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
– conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.
– gestire con modalità informatica l'intero ciclo attivo e ciclo passivo, utilizzando software dedicati e con accesso limitato per garantire la tracciabilità e la corrispondenza di tutti i flussi in entrata e in uscita con effettive prestazioni rese/ricevute.

6.4 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 7
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1 Le fattispecie di reato

La società svolge attività di tipo amministrativo all'interno dei propri uffici, all'uopo utilizzando numerosi PC collegati alla rete internet. La SICILIA ROTTAMI gestisce inoltre un sito, raggiungibile all'indirizzo www.siciliarottami.it.

Sono pertanto da considerare a rischio tutti i processi aziendali in cui l'attività lavorativa viene svolta attraverso l'utilizzo di PC collegati alla rete *internet*, poiché in questi casi è in astratto possibile l'installazione di *software*, banche dati o comunque l'uso e la diffusione di opere dell'ingegno, in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore.

Sono pertanto astrattamente applicabili alla società i seguenti reati:

– **Tutela penale del software e delle banche dati** (art. 171 *bis*, L. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

– Tutela penale di opere dell'ingegno (art. 171 ter, L. 633/1941)

Se il fatto è commesso per uso non personale, viene punito chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato

7.2. Divieti specifici di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al paragrafo precedente, è vietato:
– procedere ad installazione di prodotti *software* e banche dati non originali o in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che la disciplinano e tutelano;
– effettuare il *download* di file multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore;
– installare sui PC aziendali programmi di *file sharing*.
– duplicare o riprodurre, anche nell'ambito dello svolgimento di un'attività lavorativa autorizzata, opere dell'ingegno coperte da *copyright*, fuori dai casi espressamente consentiti dalla legge;
– utilizzare e/o mettere a disposizione del pubblico, anche per il tramite del sito internet, opere dell'ingegno fuori dei casi consentiti dalla legge e in violazione della normativa sul diritto d'autore;
– connettere ai sistemi informatici della società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
– modificare in qualunque modo la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione.

7.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle previsioni richiamate nel paragrafo 1.3 del capitolo 1 della presente parte speciale, cui si rimanda per la disciplina delle ulteriori regole di comportamento e misure di prevenzione da adottare.
La società ha incaricato un tecnico informatico al fine di verificare periodicamente la validità della licenza d'uso dei software installati e, più in generale, i PC aziendali, dotandoli altresì di misure tecniche idonee a impedire la consumazione delle condotte descritte nel paragrafo precedente.
Tutti i destinatari del modello si impegnano in ogni caso a rispettare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

7.4 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 8
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

8.1 La fattispecie di reato

In considerazione dell'attività esercitata dalla società e della concreta possibilità che la stessa sia, direttamente o indirettamente, coinvolta nell'ambito di procedimenti penali, si è considerato in astratto applicabile il seguente reato:

– **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

8.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra elencato, tutti i destinatari del modello devono:

– non esercitare violenza o minaccia, o offrire o promettere denaro o altre utilità, al fine di indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse o a vantaggio della società;

– intrattenere, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;

– rendere all'Autorità Giudiziaria **dichiarazioni veritiere**, fatte salve le garanzie previste per legge;

– informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, l'organo amministrativo e l'O.d.V. nel caso in cui abbiano subito violenza o minaccia, o ricevuto un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di **non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci** all'Autorità Giudiziaria nell'interesse o a vantaggio della società.

8.3 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 9
REATI AMBIENTALI

9.1 Le fattispecie di reato

La SICILIA ROTTAMI produce all'interno dei propri uffici amministrativi rifiuti urbani assimilabili (es. carta, cartone, plastica, imballaggi, vetro, scarti alimentari) e rifiuti speciali non pericolosi (toner, cartucce per stampanti, lampadine, documenti sensibili).

La SICILIA ROTTAMI gestisce altresì rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, meglio specificati nella documentazione di seguito richiamata: si tratta, prevalentemente, di rottami ferrosi, amianto, contenitori esausti, batterie, RAEE. La società effettua in particolare attività di raccolta del rifiuto presso il produttore, di trasporto e recupero all'interno del proprio impianto e, all'esito dell'attività di recupero, può produrre a sua volta rifiuti che vengono poi trasportati e conferiti negli impianti di smaltimento.

La società è all'uopo titolare di A.I.A. con scadenza il 31.12.2028, è iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e ha altresì attuato un sistema di gestione ambientale che è conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

In considerazione dell'oggetto sociale e dell'attività effettivamente esercitata, sono state pertanto individuate quali aree a potenziale rischio quelle concernenti:

– raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e intermediazione dei rifiuti;

– demolizione e lavorazione dei rottami;

– emissioni in atmosfera e in corpi idrici;

– scarico delle acque reflue;

– tutela del suolo, sottosuolo e della falda;

– acquisizione e il rinnovo delle autorizzazioni, certificazioni, titoli obbligatori in materia ambientale.

Si ritiene dunque concreto il rischio di commissione dei seguenti reati:

– **Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)**

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Si precisa che, affinché la fattispecie di reato in esame risulti integrata, è necessario che la compromissione o il deterioramento cagionati siano significativi e misurabili.

– **Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)**

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, per tale intendendosi, alternativamente, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

– **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)**

Questa fattispecie di reato prevede che le pene previste per le condotte dolose di inquinamento ambientale e disastro ambientale vengano diminuite da un terzo a due terzi nell'ipotesi di commissione colposa di tali reati. Un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena è inoltre prevista se dalla commissione delle predette condotte colpose deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

– **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 *sexies* c.p.)**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

– **Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)**

La norma punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

– **Omessa bonifica (art. 453 terdecies c.p.)**

La norma punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

– **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);**

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un profitto ingiusto, con l'allestimento di mezzi e attività continuative, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

– **Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)**

Si tratta di un reato comune, in cui la condotta è legata alla gestione delle acque reflue industriali, definite come «*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diversa dalle acque reflue domestiche (derivanti da insediamento di tipo residenziale) e dalle acque meteoriche di dilavamento*». L'articolo 137 punisce, in particolare, le condotte poste in essere in violazione della normativa inerente alle acque reflue industriali:

1. gestione di scarichi senza autorizzazione;
2. effettuazione di scarichi che comportano la violazione dei limiti tabellari imposti dalla legge;
3. effettuazione di scarichi vietati dalla legge, ad esempio sul suolo o nel sottosuolo;
4. scarico illecito nel mare.

– Abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 255, 255 bis e ter D. Lgs. 152/2006)

Le norme puniscono chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti – pericolosi e non pericolosi – ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

– **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)**

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

– attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1). La giurisprudenza equipara l'assenza di titolo alla sua scadenza o sospensione;

– realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);

– effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);

– deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b) (art. 256, comma 6, primo periodo).

– **Combustione illecita di rifiuti ((D. Lgs. n. 152/2006, art. 256 bis)**

La norma punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.

– Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)

Si tratta di un reato comune in cui la condotta criminosa può essere suddivisa in due fasi. La prima consiste nell'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, con qualsiasi tipo di condotta. La seconda è costituita dall'omessa bonifica.

Si tratta di un reato di danno, in cui l'evento è rappresentato dall'inquinamento di un sito, che si realizza quando le concentrazioni di inquinanti nella matrice ambientale superano i livelli soglia di rischio stabiliti dalla legislazione di settore.

– Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)

Questa disposizione punisce chiunque effettua il trasporto di **rifiuti pericolosi** senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. La stessa pena si applica altresì a chi, nella predisposizione di un certificato

di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

– Traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U. Ambiente)

Si tratta di un reato comune che punisce chi effettua spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il traffico illecito è costituito da qualsiasi spedizione di rifiuti realizzata in violazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in materia di tracciabilità dei rifiuti e loro gestione.

– **Omessa vigilanza (art. 259 bis T.U. Ambiente)**

La norma punisce come condotta autonoma il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata che ometta la vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto di cui agli art. 256, 256 bis e 259 comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

– Delitti colposi (art. 259 ter T.U. Ambiente)

La norma punisce a titolo di colpa le condotte di cui agli art. 255 bis, 255 ter, 256 e 259.

– **Emissioni in atmosfera (art. 279 T.U. Ambiente)**

Viene punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni previste in sede di autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

9.2 Divieti specifici di comportamento

È espressamente vietata qualsiasi condotta integrante alcuna delle fattispecie penali meglio descritte nel paragrafo precedente. In particolare, è vietato:

– cagionare la **compromissione o deterioramento** delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

– cagionare, anche con colpa, **l'alterazione irreversibile dell'equilibrio** di un ecosistema;

– **abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o si disfarsi** illegittimamente di materiale ad alta radioattività;

– negare l'accesso, predisporre ostacoli, mutare artificiosamente lo stato dei luoghi, impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero comprometterne gli esiti;

– laddove obbligati, non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi;

– cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente **ingenti quantitativi di rifiuti**;

– gestire **scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione**;

– effettuare scarichi che comportano la **violazione dei limiti tabellari** imposti dalla legge, vietati dalla legge o nel mare;
– **gestire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione**;
– **abbandonare o depositare** in modo **incontrollato** rifiuti pericolosi o non pericolosi ovvero immetterli nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2;
– realizzare o gestire una **discarica non autorizzata**, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
– effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
– appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
– omettere la bonifica, dopo avere inquinato il suolo, il sottosuolo o le acque;
– trasportare **rifiuti pericolosi senza il formulario** o senza i documenti sostitutivi;
– riportare nel formulario **dati incompleti o inesatti**;
– falsificare, fornire **false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico
– fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti o **fare uso di un certificato falso** durante il trasporto;
– effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti in violazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in materia di tracciabilità dei rifiuti e loro gestione;
– violare i valori limite di emissione nell'atmosfera o le prescrizioni previste in sede di autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente;
– violare le prescrizioni contenute o richiamate nell'A.I.A.

9.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle previsioni richiamate nel paragrafo 1.3 del capitolo 1 della presente parte speciale e, in particolare, alle procedure e prescrizioni contenute:
– nell'A.I.A.;
– nella procedura di "**accettazione e gestione dei rifiuti in impianto"** (PQAS 8.5), adottata dalla società relativamente al processo di "*Raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali e urbani, pericolosi, non pericolosi e recuperabili per conto proprio e terzi. Centro di*

raccolta autorizzato COBAT. Commercializzazione e lavorazione rottami ferrosi e metallici mediante le fasi di selezione, cernita, pressatura, cesoiatura";

– nell'istruzione operativa "**amianto**";

– nell'istruzione operativa "**ingresso e gestione rifiuti pericolosi**";

– nell'istruzione operativa "**accettazione dei rifiuti pericolosi da trasportatori terzi**";

– nell'istruzione operativa "**uscita rifiuti**";

– nel "**piano di monitoraggio e controllo**".

L'organigramma funzionale e nominativo della società definisce la ripartizione interna di competenze e responsabilità in tema di gestione dei rifiuti e individua in particolare i soggetti deputati alla vigilanza sull'adempimento degli obblighi di legge e delle procedure interne sopra richiamate. In particolare, in tema di:

– **classificazione del rifiuto e assegnazione del codice C.E.R**, anche mediante l'esecuzione di analisi chimiche affidate esclusivamente presso laboratori qualificati e accreditati;

– monitoraggio periodico del **deposito temporaneo**, previa suddivisione in contenitori appositamente etichettati, in area idonea e custodita, secondo i limiti quantitativi o temporali previsti dal T.U. Ambiente;

– redazione, anche attraverso il sistema RENTRI, del **registro di carico e scarico e dei formulari identificativi**, i quali devono essere **comunque compilati in modo completo, corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale**;

– **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del trasportatore** e **possesso della copia cartacea del formulario**, anche nel caso in cui il trasporto del rifiuto in ingresso e in uscita sia affidato da SICILIA ROTTAMI a una società esterna;

– sussistenza delle **autorizzazioni di legge in capo all'impianto di destinazione del rifiuto in uscita**;

– controllo sull'avvenuto conferimento del rifiuto nell'impianto di destinazione, dei flussi documentali e, in particolare, della restituzione al produttore del FIR firmato per accettazione dall'impianto;

– comunicazione all'organo amministrativo del mancato arrivo del formulario entro i termini previsti dalla legge;

– archiviazione del FIR per tre anni.

Tutti i destinatari sono altresì tenuti ad osservare i seguenti, ulteriori principi di comportamento e controllo:

– rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;

– conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
– favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
– adoperarsi prontamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
– contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
– garantire piena collaborazione all'autorità preposta nel corso dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro;
– aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.
L'organo amministrativo si impegna a stanziare risorse economiche adeguate all'adempimento degli obblighi in materia ambientale e a sottoporre annualmente a verifica esterna di professionisti o enti indipendenti gli adempimenti in materia ambientale e il rispetto dei parametri di legge in materia di reflui ed emissioni.

9.4 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 10
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

10.1 La fattispecie di reato

In relazione all'attività svolta dalla società, si è ritenuto che il processo di ricerca, selezione e remunerazione del personale possa costituire un'area di rischio, seppur basso, nell'ambito della quale può in astratto essere commesso il seguente delitto:

– **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12 *bis* D. Lgs. 286/1998)

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

– in numero superiore a tre;

– ovvero minori in età non lavorativa;

– ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

10.2 Divieti specifici di comportamento

È espressamente vietato:

– occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

10.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle previsioni richiamate nel paragrafo 1.3 del capitolo 1 della presente parte speciale, cui si rimanda per la disciplina delle ulteriori regole di comportamento e misure di prevenzione da adottare.

La società deve in ogni caso:

– richiedere al candidato cittadino straniero, all'atto della selezione del personale ai fini dell'assunzione, l'esibizione del permesso di soggiorno in originale, acquisendone copia nella cartella personale, verificando altresì il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte;
– in caso di contratti di lavoro interinale, richiedere alla società che gestisce il rapporto di lavoro una dichiarazione ovvero una certificazione nella quale quest'ultima attesti la regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore;
– predisporre e tenere aggiornato un elenco di tutti i dipendenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, con l'indicazione del termine di scadenza del permesso di soggiorno;
– monitorare periodicamente i termini di scadenza dei permessi di soggiorno e segnalare, con congruo preavviso, la scadenza del permesso di soggiorno al lavoratore straniero in modo tale che possa presentare la domanda di rinnovo ad uno degli uffici postali abilitati;
– richiedere al lavoratore straniero copia della ricevuta di richiesta di rinnovo.
Al venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti, la società dispone l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti.

10.4 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 11
REATI TRIBUTARI

11.1 Le fattispecie di reato

La società, oltre ad aver nominato il revisore legale esterno, mantiene costanti rapporti con professionisti esterni, che garantiscono una consulenza qualificata in ambito legale, contabile e fiscale, e rappresentano dunque un presidio di continuo controllo e legalità.

Si è ritenuto in ogni caso più prudente considerare a rischio tutti i processi aziendali inerenti alla gestione delle risorse finanziarie e della contabilità, in particolar modo nella fase degli adempimenti tributari e fiscali, e quindi della predisposizione e presentazione delle dichiarazioni, nonché del pagamento delle imposte, ed ancora nella fase della fatturazione attiva e passiva, e quindi anche degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze, e delle note spese e di rappresentanza.

Più in generale, sono state giudicate sensibili tutte le attività che in astratto possono essere coinvolte, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle seguenti fattispecie:

– **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena è ridotta se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

– **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

– Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)

Qualora il fatto non sia ricompreso nell'ambito degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000, il reato si configura se il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, alla condizione che: (i) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro; (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a euro due milioni.

Per la punibilità del fatto non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette sono escluse dalla punibilità. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste precedentemente menzionate.

– **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

– **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La pena è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta è inferiore a euro centomila.

– **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

– Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nel caso in cui il contribuente non versi le somme dovute per il pagamento delle imposte, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. È punito inoltre chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

– **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

11.2 Divieti di comportamento

È espressamente vietato:

– **indicare ai fini di evasione**, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

– **indicare ai fini di evasione**, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo** od **elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi**, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

– al di fuori dei casi precedenti, **indicare ai fini di evasione**, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti**;

– omettere di presentare, ai fini di evasione, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero la dichiarazione di sostituto d'imposta;

– emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

– occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;

– non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti;

– alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;

– indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare

complessivo superiore ad euro cinquantamila, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

11.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle procedure adottate dalla società e già richiamate nel paragrafo 1.3, del capitolo 1, della presente parte speciale, le stesse descrivendo specifiche regole di comportamento e ulteriori misure di prevenzione.
La società si impegna altresì a:
– redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione Finanziaria **documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà**, tali da configurare una descrizione trasparente e veritiera della situazione fiscale e finanziaria della società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
– mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione Finanziaria, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della società;
– garantire che ogni operazione contabile sia conservata agli atti sociali con una adeguata documentazione di supporto all'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, nonché la ricostruzione accurata delle operazioni, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.
È in ogni caso obbligatorio:
– eseguire la corretta registrazione contabile delle fatture e delle note di debito/credito, in osservanza della normativa fiscale e dei principi di riferimento;
– emettere fatture e altri documenti aventi rilievo ai fini tributari esclusivamente previa verifica dell'effettività della prestazione resa e dell'identità tra l'intestatario della fattura ed il soggetto che ha ricevuto la prestazione o che ha stipulato il contratto di acquisto;
– effettuare pagamenti relativi a beni e servizi, incluse le consulenze, esclusivamente a seguito di verifica del ricevimento del bene/controprestazione e della verifica delle relative fatture;

– verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti con i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;

– verificare la completezza e correttezza tra i dati riportati sulla fattura, l'ordine/contratto e altra documentazione disponibile;

– verificare l'emissione di note di credito e relativa archiviazione e conservazione delle stesse;

– realizzare protocolli contabili e di revisione interna per verificare la legittimità delle compensazioni effettuate;

– educare e aggiornare il personale amministrativo riguardo le normative fiscali relative alle compensazioni, mettendo in chiaro le severe penalità per le violazioni;

– introdurre controlli interni stringenti con audit regolari volti a individuare e correggere senza indugio eventuali pratiche non conformi;

– implementare sistemi di raccolta dati affidabili e verificati per assicurare l'integrità e la completezza delle informazioni fiscali;

– **monitorare in maniera costante i termini di presentazione delle dichiarazioni attraverso l'uso di un calendario fiscale dettagliato e accessibile ai responsabili di funzione**;

– organizzare sessioni formative regolari per il personale di contabilità e finanza, focalizzate sull'importanza del rispetto dei termini fiscali e delle conseguenze legali derivanti dall'omissione di dichiarazioni.

Nella gestione della piccola cassa, è necessario:

– individuare un responsabile della gestione;

– definire le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. acquisto di valori bollati, spese postali, beni di consumo, ecc.);

– documentare le spese di cui sopra tramite fattura, ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali;

– predisporre un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;

– effettuare periodicamente la conta fisica della piccola cassa;

– effettuare periodicamente una riconciliazione tra il registro delle movimentazioni della piccola cassa e il dato contabile.

Nella gestione delle carte di credito, è necessario:

– identificare i soggetti autorizzati ad utilizzare le carte di credito aziendali;

– non cedere la carta di credito a soggetti non autorizzati all'utilizzo della stessa;

– identificare le specifiche categorie di spese effettuabili mediante carta di credito aziendale;

– l’obbligo, da parte del titolare della carta di credito, di sottoscrizione del memorandum di spesa/scontrino emesso dall’esercizio o altro documento equipollente comprovante la spesa sostenuta;
– effettuare il riscontro contabile tra gli scontrini e gli estratti conto pervenuti mensilmente dalla banca emettitrice.
La revisione legale dei conti è attribuita ad un soggetto qualificato.
Sono fissate riunioni periodiche tra il Sindaco e revisore e l’O.d.V., anche per verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

11.4 I controlli dell’O.d.V.

L’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell’attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 12
DELITTI INFORMATICI

12.1 Le fattispecie di reato

Nell'esercizio della propria attività, la società forma o comunque gestisce documenti in formato informatico aventi natura di atto pubblico o scrittura privata. Ciò avviene in particolare durante la redazione dei registri di carico e scarico e dei formulari identificativi effettuata attraverso il sistema RENTRI e, più in generale, nei flussi di comunicazioni e informazioni tramite canali informatici – quali piattaforme *online*, posta elettronica, posta elettronica certificata – indirizzati ai privati e alla Pubblica Amministrazione.

Nello svolgimento della propria attività, la società ha inoltre accesso a sistemi informatici e telematici, interni ed esterni, protetti da sistemi di sicurezza: a titolo esemplificativo, PC, device, rete aziendale, piattaforme *online*, account di posta elettronica.

A tal fine, in relazione a tutti i processi aziendali che comportano la formazione e trasmissione di documenti informatici, nonché l'accesso a qualsiasi sistema informatico o telematico protetto da sistemi di sicurezza, si è quindi considerato il rischio di commissione dei seguenti reati:

– Documenti informatici. Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.).

L'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), definisce documento informatico "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". In questo contesto normativo, si inserisce l'art. 491 *bis* c.p. che estende la punibilità delle falsità documentali laddove prescrive che "*Se alcuna delle falsità previste al presente capo (i.e. capo III Titolo VII libro II del c.p. "falsità in atti") riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

In altri termini, la norma dispone che tutti i delitti relativi alla "falsità in atti" disciplinati dal codice penale di cui al Capo III, Titolo VII, Libro II, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

– **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 *ter* c.p.)

La condotta consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema.

12.2 Divieti specifici di comportamento

È espressamente vietato, laddove la condotta abbia a oggetto un documento informatico avente efficacia probatoria:
– formare un atto falso o alterare un atto vero;
– contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, mediante contraffazione, fare apparire adempiute le condizioni di validità;
– attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
– fare uso dell'atto falso;
– distruggere, sopprimere o occultare un atto pubblico;
– introdursi abusivamente in un sistema informatico protetto o permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema.

12.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle procedure adottate dalla società e già richiamate nel capitolo 1 della presente parte speciale.
In ogni caso:
– i flussi di comunicazione informatica dei documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione e ai privati, anche attraverso il caricamento sulle piattaforme, sul sistema RENTRI o mediante l'uso della posta elettronica, vengono curati dai soggetti autorizzati dall'organo amministrativo, anche in forza di contratto scritto stipulato con società esterne, assicurando la veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni;
– la trasmissione della documentazione è sempre soggetta al controllo finale dell'organo amministrativo;
– l'accesso ai PC aziendali, nonché agli ulteriori sistemi informatici e telematici interni ed esterni, ivi comprese le piattaforme online, è consentito soltanto attraverso l'inserimento di user ID e password assegnate in via esclusiva a ciascun operatore autorizzato;
– l'elenco delle credenziali è trasmesso al referente individuato dall'organo amministrativo per la gestione del sistema informatico, il quale ne cura l'archiviazione;

– la società verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai sistemi informatici e telematici e la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso e custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. L'autorizzazione all'accesso viene revocata contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale.
Al fine di prevenire tutti i reati indicati nel paragrafo precedente, è fatto ulteriore divieto di:
– divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla società le proprie credenziali di accesso;
– non eseguire il logout ogniqualvolta ci si allontana dal PC;
– lasciare il proprio PC senza protezione password e controllo degli accessi, oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc.).

12.4 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 13
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

13.1 Le fattispecie di reato

La società opera sul mercato acquistando e rivendendo rottami e materiale ferroso. Per tali ragioni si sono considerate astrattamente configurabili le seguenti fattispecie di reato:

– Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

– **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

– Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

– Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma punisce chiunque, nell'ambito dell'esercizio di una attività commerciale, ovvero di un esercizio aperto al pubblico, consegni una cosa mobile in luogo di un'altra o, comunque, un bene mobile che possa considerarsi oggettivamente diverso per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto al bene dichiarato o pattuito con l'acquirente**.**

– **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

13.2 Divieti specifici di comportamento

È in particolare vietato:

– adoperare violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, finalizzati ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

– compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;

– porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
– porre in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
– consegnare una cosa mobile in luogo di un'altra o, comunque, un bene mobile che possa considerarsi oggettivamente diverso per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto al bene dichiarato o pattuito con l'acquirente.

13.3 Regole ulteriori di comportamento, procedure applicabili e misure specifiche di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, salvo quanto già previsto negli altri capitoli del modello, in tutti i processi aziendali che comportano lo svolgimento di attività sensibili, i soggetti interessati sono tenuti a uniformarsi alle procedure adottate dalla società e già richiamate nel capitolo 1 della presente parte speciale.
I destinatari della presente parte speciale devono in ogni caso:
– serbare sul mercato un comportamento corretto e rispettoso della libera concorrenza in ogni momento della pratica commerciale;
– mettere in circolazione solamente prodotti realizzati senza usurpare o violare titoli di proprietà industriale;
– segnalare prontamente eventuali non conformità nei prodotti destinati alla vendita;
– instaurare rapporti di franchising, di agenzia o comunque di collaborazione in senso lato esclusivamente con soggetti di provata onorabilità e parimenti impegnati al rispetto della legge, e che si impegnano ad utilizzare unicamente prodotti realizzati senza usurpare o violare titoli di proprietà industriale.
La Società fa inoltre espresso divieto ai destinatari della presente parte speciale di:
• usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
• utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali altrui senza ottenere la preventiva licenza;
• effettuare una descrizione di un prodotto non corrispondente a quella reale;
• introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
• effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non corretta e trasparente.

La società si impegna in ogni caso a garantire l'adesione alle disposizioni di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale e dei marchi**, acquisendo sempre le certificazioni comprovanti l'originalità del prodotto oggetto di commercializzazione**. Nel caso di accordi di distribuzione, in particolare, essi dovranno specificatamente prevedere da parte del fabbricante il rispetto della normativa nazionale ed internazionale posta a tutela della proprietà intellettuale e dei marchi. Dovrà sempre essere acquisita documentazione comprovante l'esistenza di specifici brevetti ove prevista dalla legge;
Gli acquisti saranno sempre effettuati direttamente dal produttore o da rivenditori da quest'ultimo autorizzati, previa verifica delle licenze di esercizio.

14.3 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.
In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 14
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

14.1 Le fattispecie di reato

L'analisi del rischio connesso alla consumazione dei reati indicati nei precedenti capitoli impone prudentemente di considerare anche quello relativo alla partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di essi e di altri delitti pur non espressamente richiamati dal D.lgs. n. 231/2001.

Per questa ragione, si è considerato in astratto applicabile il seguente illecito:

– **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

– Associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano sul territorio nazionale o straniero ad un'associazione di tre o più persone di stampo mafioso che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, programma la commissione di più delitti nonché di acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici.

– Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta o promette personalmente o a mezzo di intermediari di procurare voti da soggetti appartenenti alle associazioni mafiose (ex art. 416 bis c.p.) o mediante le modalità che si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità, ovvero a fronte della disponibilità di soddisfare interessi o esigenze dell'associazione mafiosa.

14.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di evitare la commissione del reato richiamato nel paragrafo precedente, la società ha previsto, oltre a quanto indicato nelle precedenti sezioni della presente parte speciale, gli ulteriori specifici protocolli di prevenzione di seguito riportati:

– assicurare un'approfondita conoscenza delle controparti con le quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale, ad esempio, attraverso:

• l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;

• lo svolgimento di un'adeguata qualifica etico – comportamentale che preveda, sulla base del rischio della controparte, la richiesta e l'archiviazione di specifica documentazione (ad es. visura camerale, certificato dei carichi pendenti, certificato del casellario giudiziale, certificato antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.), nonché di un'attenta indagine reputazionale effettuata accedendo alle principali banche dati pubbliche on line seguendo le indicazioni già contenute nelle precedenti sezioni;

• la valutazione della professionalità, indipendenza, competenza, localizzazione geografica, reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal codice etico e dal modello della Società;

• il monitoraggio della permanenza dei suddetti requisiti della controparte per tutta la durata del rapporto contrattuale.

- periodici incontri di formazione tenuti da professionisti qualificati sul rischio penale di impresa;
- la massima trasparenza nei criteri selettivi adottati per l'assunzione del personale dipendente, prevedendo la selezione di esso esclusivamente sulla base di candidature presentate mediante l'invio del curriculum del candidato alla segreteria amministrativa della società o, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi di società di lavoro interinale.

15.3 I controlli dell'O.d.V.

L'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D. LGS. 231 DEL 2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode delle pubbliche forniture (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001)

• Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)
• Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)
• Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
• Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
• Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
• Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001)

• Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
• Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter, D. Lgs. n. 231/2001)

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
• Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
• Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
• Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
• Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001)

• Concussione (art. 317 c.p.)
• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
• Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

• Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
• Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
• Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
• Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001)

• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
• Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1, D. Lgs. n. 231/2001)

• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (Art. 25 ter, D. Lgs. n. 231/2001)

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
• Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
• Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
• False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001)

• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

• Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.)
• Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
• Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)
• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
• Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)
• Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
• Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
• Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
• Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)
• Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
• Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
• Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
• Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
• Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
• Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
• Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
• Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
• Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
• Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001)

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
• Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
• Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

• Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
• Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
• Tratta di persone (art. 601 c.p.)
• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
• Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
• Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
• Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) (art. 187-quinquies TUF)
• Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) (art. 187 quinquies TUF)

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Ricettazione (art. 648 c.p.)
• Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
• Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1, D. Lgs. n. 231/2001)

• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
• Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
• Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)
• Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente (art. 25 octies.1, comma 2)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3)
• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis legge n. 633/1941 comma 1)
• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis legge n. 633/1941 comma 2)
• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter legge n. 633/1941).

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies legge n. 633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies legge n. 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

• Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

• Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

• Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

• Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

• Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)

• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

• Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

• Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6)

• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137)

• Abbandono di rifiuti non pericolosi (D. Lgs. n. 152/2006, art. 255)
• Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 255 bis)
• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)
• Combustione illecita di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256 bis)
• Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257)
• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)
• Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)
• Aggravante dell'attività di impresa (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259 bis)
• Delitti colposi in materia di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259 ter)
• False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art. 260 bis)
• Sanzioni (D. Lgs n. 152/2006, art. 279)
• Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8)
• Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9)
• Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
• Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
• Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000
• Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
• Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000)
• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando nel movimento per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando nell'importazioni od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 73/1943)
• Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 73/1943)

• Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. n. 73/1943)
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater D.P.R. n. 73/1943)
• Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 73/1943)
• Circostanze aggravanti nel contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 73/1943)

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
• Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
• Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)
• Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)
• Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)
• Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)
• Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
• Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
• Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001)

• Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
• Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12 L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

• Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
• Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
• Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
• Contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

ALLEGATO 2
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

1. Premessa

Il "codice etico e di comportamento" (in seguito, per brevità, il "codice") è parte integrante del modello organizzativo della società e si ispira alle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*" adottate da Confindustria.
Il codice contiene una serie di principi e norme di comportamento cui i suoi destinatari devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività, i valori che la società riconosce e adotta quali criteri orientativi del proprio operare, nonché il complesso delle responsabilità che l'ente si assume verso l'interno e verso l'esterno.

2. I destinatari

Il codice è **vincolante per tutti i destinatari del modello.**

3. Valore contrattuale del codice

L'osservanza delle norme del codice deve considerarsi **parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei destinatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile**.
I principi e i contenuti del presente codice costituiscono infatti esemplificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti attesi.
La violazione delle norme del codice potrà costituire pertanto inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto collettivo, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

4. La diffusione del codice

Il codice è parte integrante del modello e deve pertanto essere portato a conoscenza di tutti i destinatari con ogni forma di pubblicità e, più in generale, di quanti intrattengono relazioni commerciali e di affari con la società.

5. I principi generali

I principi generali di comportamento, di seguito elencati, sono vincolanti per tutti i destinatari del codice.

Legalità. La società riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. I destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività, sono quindi tenuti al rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui operano.

Correttezza. I destinatari devono agire correttamente ed evitare situazioni di conflitto di interessi, per tali intendendosi tutte quelle situazioni in cui un comportamento o una decisione del singolo possa generare un vantaggio immediato o differito per sé, i propri familiari o conoscenti, a discapito dell'interesse della società ovvero qualora il perseguimento dell'interesse personale contrasti con gli interessi e gli obiettivi dell'ente.

Imparzialità. La società rispetta i diritti fondamentali della persona, tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità.
L'ente ripudia qualsivoglia discriminazione fondata su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, stato coniugale, stato di invalidità, aspetto fisico, condizione economico – sociale e, in genere, qualsiasi caratteristica individuale della persona umana.

Trasparenza. Le informazioni diffuse dalla società, sia al proprio interno che all'esterno, devono essere veritiere, accurate e complete.
Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Per tutte le azioni e operazioni deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
La società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve essere ispirata a valori e parametri di competenza, economicità, trasparenza, concorrenza ed imparzialità. La selezione dei fornitori deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate, nonché essere basata su un'accurata valutazione delle garanzie.
Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire il rispetto del presente codice, la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei, il rispetto della normativa sul lavoro,

incluso quanto previsto con riguardo al lavoro minorile e delle donne, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, ai diritti sindacali e di associazione e rappresentanza.

Tutela della privacy. La società si impegna a tutelare la privacy e, quindi, i dati personali dei destinatari, in conformità con quanto disposto dalla legge.

Valore delle risorse umane. Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per la società, che si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascuno, offrendo ai propri dipendenti le medesime opportunità e facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di competenza e di merito.
La società salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritti della personalità individuale.
La società assicura la tutela della libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale.
L'ente si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.
La società vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto, in ossequio a quanto previsto dalle leggi in vigore.
Non è ancora tollerata alcuna forma di isolamento, sfruttamento, molestia o discriminazione, per motivi personali o di lavoro.
Sono punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
La società ribadisce la propria ferma opposizione a qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e orientamento politico, di nazionalità, di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale, di invalidità e aspetto fisico, di condizione economico – sociale; del pari, la società si oppone alla concessione di privilegi in ragione dei medesimi motivi.
La società non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero" o minorile né qualsiasi altra condotta che possa, anche solo astrattamente, integrare ipotesi di illecito contro la persona.
Considera principio inderogabile l'impiego di solo personale, qualora di provenienza extracomunitaria, che risulti pienamente in regola con le vigenti norme sull'immigrazione.
La società, pertanto, si impegna a non utilizzare risorse umane di provenienza extracomunitaria che non siano in regola con il permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente

sull'immigrazione e richiede a tutti i suoi partner/fornitori di avvalersi esclusivamente di personale di provenienza extracomunitaria che abbia un regolare permesso di soggiorno.
Le assunzioni avvengono unicamente in base a regolari contratti di lavoro e alle specifiche procedure interne.
Nelle fasi di selezione ed assunzione del personale, la società adotta quali esclusivi criteri di valutazione la corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali e la verifica delle capacità professionali degli stessi.
Il lavoro di gruppo e la collaborazione nel raggiungimento degli obbiettivi comuni caratterizzano l'agire della società, nella consapevolezza che il successo aziendale si fonda in larga parte sul valore aggiunto dato dalla sinergia di quanti lavorano al suo interno.
La società coinvolge i propri destinatari nel business aziendale, garantendo un clima lavorativo basato sull'attenzione, l'ascolto, la fiducia ed il riconoscimento professionale.
Per valorizzare le competenze delle proprie risorse umane, la società mette a disposizione dei medesimi strumenti di formazione, di aggiornamento e sviluppo professionale.

Collettività e ambiente. La società promuove lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro, ecc.
La società è consapevole del ruolo sociale che svolge nella collettività e degli aspetti ambientali che interagiscono con la propria attività sul territorio e nella comunità.
La società, infatti, nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori di solidarietà e del dialogo con le parti interessate. La società mantiene e sviluppa un rapporto di fiducia e un dialogo continuo con i portatori di interesse cercando, ove è possibili, di informarli e coinvolgerli nelle tematiche che li riguardano. Nell'ambito, invero, della propria attività la società si ispira anche al principio di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Tutela ambientale e sviluppo sostenibile. La società ha la consapevolezza che l'ambiente è un bene primario; lo sviluppo sostenibile è uno dei principi fondanti del presente Codice.
La società, di conseguenza, si impegna a porre in essere quando possibile tutte le azioni economicamente sostenibili per la cura dell'ambiente, per il miglioramento della qualità dell'eco–sistema e per la prevenzione di effetti nocivi per l'ambiente.
Lo stesso impegno riguarda la tutela della salute dell'uomo nel suo rapporto con l'ambiente.

La società promuove una cultura ambientalista, supportando le proprie attività con una ricerca scientifica orientata in senso ambientalista, tenendo sempre presente il giusto equilibrio tra necessità economiche e imprescindibili esigenze ambientali.
La scelta delle tecnologie, i programmi di sviluppo, e le strategie aziendali porranno la tutela ambientale in posizione prioritaria sul piano dei presupposti.

Fattori ESG. Crediamo che l'attenzione ai fattori ESG (Environment, Social, Governance) sia fondamentale per garantire una gestione responsabile e sostenibile della società.
Integrare i fattori ambientali, sociali e di governance nella nostra strategia aziendale rappresenta infatti un'opportunità per migliorare le performance, aumentare la sua resilienza alle sfide ambientali e sociali e accrescere la fiducia dei nostri stakeholder.
Ci impegniamo attivamente a promuovere la cultura della sostenibilità tra i nostri portatori di interessi e a perseguire una politica di sviluppo sostenibile.
In questo modo, intendiamo contribuire in modo significativo alla creazione di valore condiviso a lungo termine per tutti gli Stakeholder, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 dell'ONU.
Ci impegniamo ad adottare pratiche sostenibili per proteggere l'ecosistema e il territorio in cui operiamo. Miriamo a ridurre l'impatto ambientale delle nostre sedi e attività, promuovendo la sostenibilità ambientale in tutti i processi. Ci aspettiamo che tutto il personale della società adotti comportamenti responsabili che riducano il consumo di energia e acqua, gestiscano correttamente i rifiuti e promuovano il riciclo e il riutilizzo dei materiali.
Ci impegniamo a promuovere la diversità, l'inclusione e il rispetto dei diritti umani in tutte le nostre attività e a tutelare la salute e la sicurezza delle nostre persone e della comunità in cui operiamo. Sosteniamo le esigenze della collettività attraverso donazioni e sponsorizzazioni coerenti con i nostri valori e obiettivi sociali e ne supportiamo lo sviluppo attraverso una vasta gamma di iniziative.
Tra queste troviamo il sostegno a organizzazioni ed enti non profit a livello nazionale e locale, programmi di solidarietà e inclusione sociale e la formazione per lo sviluppo delle proprie competenze e skills personali.
Ci impegniamo a promuovere una gestione responsabile e trasparente della società, con l'obiettivo di garantire l'integrità delle nostre attività e la tutela degli interessi dei nostri stakeholder. Ci impegniamo a promuovere una cultura della legalità e della trasparenza in ogni processo e decisione.

Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. La società ritiene che i beni culturali e paesaggistici siano un patrimonio indispensabile per la crescita e lo sviluppo della società, da

riconoscere, proteggere e conservare affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento della collettività.
In virtù di tale principio, i Destinatari devono garantire nello svolgimento della propria attività il rispetto e la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Rapporti con le istituzioni pubbliche. La società agisce nel rispetto dei principi della massima integrità, trasparenza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, più in generale, con le pubbliche istituzioni.
I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto della normativa vigente, dei principi etici e di comportamento fissati nel presente codice e nelle procedure adottate e, comunque, in modo da non compromettere mai la reputazione ed integrità dell'ente.
La società condanna, pertanto, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione, anche se ispirato ad un malinteso interesse sociale.
Chiunque ha l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o di cui semplicemente dovessero aver notizia.
I destinatari sono, pertanto, tenuti a prestare la massima collaborazione all'autorità di vigilanza e controllo e alle pubbliche autorità che dovessero richiederla in relazione al loro rapporto con la società e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività ispettiva e/o di indagine.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambiente. La società persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ripudio delle organizzazioni criminali. La società ripudia ogni forma di organizzazione criminale di carattere nazionale e transnazionale, adotta le misure più idonee atte a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.
A tal fine, la società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

Gestione degli aspetti fiscali. La società attua una politica di non evasione e si impegna ad implementare tutte le misure necessarie al fine di ottemperare alla normativa nazionale ed internazionale di natura tributaria e fiscale. Promuove l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire comportamenti che potrebbero originare rischi fiscali significativi.
La società non tollera l'adozione di comportamenti fraudolenti finalizzati all'evasione fiscale.
Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sono chiamati ad assicurare scritture contabili corrette e veritiere, garantendo che nessun comportamento possa pregiudicare la trasparenza e tracciabilità delle informazioni di bilancio e applicando idonei processi e controlli. É vietata la falsificazione, omissione o alterazione di qualsiasi informazione riportata nelle dichiarazioni fiscali della società.

Tracciabilità e correttezza dei flussi finanziari. È tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita, nonché di evasione fiscale. I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa chiarezza, correttezza, tracciabilità e trasparenza delle operazioni, conservando l'adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno. In particolare, tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi contabili e devono essere effettuati solo ai soggetti e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla società e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Rispetto dei clienti, dei consumatori e partner aziendali. La società si impegna a non sottoscrivere alcun contratto che non sia conforme alla legge e ai regolamenti o alle norme sociali e a eseguire in buona fede quelle stipulati.
La società fornirà prodotti e servizi che rispettano elevati standard di sicurezza e qualità e che sono conformi e requisiti di legge, agli standard di settore e alle specifiche contrattuali definite con i clienti. Si adopererà per inserire etichette di avvertenze o di avviso appropriate per fornire manuali di prodotto che consentano l'uso in totale sicurezza dei prodotti e servizi. Raccoglierà proattivamente informazioni su eventuali difetti dei prodotti e servizi. Nel caso improbabile di un difetto di un prodotto, si impegnerà ad adottare misure correttive responsabili tempestive e appropriate, nonché misure preventive.
La società comunicherà in maniera precisa con i clienti e i consumatori, utilizzando pubblicità leale ed evitando di utilizzare espressioni denigratorie, diffamatorie di altri o di ricorrere a dichiarazioni esagerate, fuorvianti, ingannevoli o false.

6. Le regole di comportamento

6.1 Regole di comportamento per i soggetti in posizione apicale

I soggetti in posizione apicale devono rispettare la normativa vigente, nonché i principi del modello e del presente codice.
In particolare, devono:
– tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei rapporti con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale;
– tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della società;
– valutare ed evitare le possibili situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni ricoperte all'esterno e all'interno della società, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
– non ostacolare le attività di controllo svolte dagli altri organi della società, incluso l'Organismo di Vigilanza;
– **rispettare comunque, in quanto applicabili, le norme di comportamento dettate per i dipendenti dal successivo paragrafo**.

6.2 Regole di comportamento per i dipendenti

I dipendenti devono rispettare la normativa vigente, nonché i principi del modello e del presente codice di comportamento.
In particolare:
a) non devono porre in essere, causare o collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel decreto e meglio descritte nella parte speciale del modello;
b) devono collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste;
c) devono effettuare tutte le comunicazioni prescritte nei confronti dell'O.d.V.;
d) devono segnalare, tramite i canali di segnalazione interna implementati ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 2023, eventuali disfunzioni o violazioni del modello o del codice.

I dipendenti possono rivolgersi in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza, per iscritto (anche a mezzo mail, all'indirizzo da quest'ultimo fornito all'atto della propria nomina e insediamento) o verbalmente, anche per richiedere informazioni o chiarimenti in merito, ad esempio, all'interpretazione del codice o degli altri protocolli connessi al modello, alla legittimità di un determinato comportamento o alla loro opportunità o conformità rispetto al modello o al codice.
In aggiunta a quanto previsto nel presente paragrafo, i dipendenti sono tenuti al rispetto dei principi e delle norme di comportamento di seguito indicate.

Conflitto di interesse. Il dipendente si astiene da qualsiasi attività in conflitto di interessi, anche potenziale, con la società. A tal fine rilevano, oltre agli interessi personali, anche quelli del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Di tali situazioni il dipendente dà immediata comunicazione all'organo amministrativo e all'O.d.V.
È dovere di tutti i dipendenti evitare e prevenire l'insorgere di un conflitto di interessi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitti d'interesse le seguenti situazioni:
– avere interessi economici e finanziari (professionali ecc.), anche attraverso familiari, con fornitori, clienti o concorrenti;
– accettare denaro, doni o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la società, salvo per gli importi di modico valore;
– utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra gli interessi propri e quelli dell'azienda;

Rapporti con le Pubbliche Autorità. Nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i dipendenti devono attenersi al rispetto delle leggi e delle previsioni del modello e del codice.
È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della società) diretto e/o comunque volto a offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per influenzarne le decisioni, incluso il compimento di atti del loro ufficio.
Eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, eccetto quelli di modico valore, di favori di qualunque tipo, devono essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo e all'O.d.V.
I dipendenti della società hanno altresì l'obbligo di comunicare i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

Omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o pubblici dipendenti sono consentiti solo se di modico valore.
In ogni caso, nel corso di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti devono astenersi dal:
– proporre opportunità di impiego o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
– inviare documenti falsi o contraffatti, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
– procurare indebitamente alla società qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, finanziamenti, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.), inducendo altri in errore con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
– intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere, in via diretta o indiretta, doni, danaro o altri vantaggi (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assunzioni o promesse di assunzioni) a pubblici ufficiali o pubblici impiegati coinvolti in procedimenti amministrativi da cui possano derivare vantaggi per la società;
– ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
– utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;
– diffondere in qualunque modo informazioni sensibili attinenti alle condizioni economiche e patrimoniali della società;
– sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.
I dipendenti sono tenuti ad assicurare la necessaria collaborazione nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività ispettiva e/o di indagine.

Regali od altre utilità. Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali od altre utilità di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati, per influenzare o compensare un loro atto o per ottenere da loro un qualsiasi vantaggio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, **sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio**. Ciò sempre nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui al modello, cui si rinvia.
In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato e documentato in modo adeguato, anche in base alle disposizioni del modello.

Rapporti con i fornitori. I dipendenti devono improntare i rapporti con i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del modello e del codice di comportamento, nonché delle procedure interne e, in particolare, di quelle relative agli acquisti e alla selezione dei fornitori.
È vietato qualsiasi comportamento diretto e/o comunque volto ad accettare denaro, doni, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) da parte del fornitore.
Eventuali offerte di denaro, di doni, eccetto quelli di modico valore, di favori di qualunque tipo, devono essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo e all'O.d.V.
La società fa sì che gli acquisti di beni e servizi avvengano esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza, evitando accordi con controparti contrattuali non affidabili (avuto riguardo, ad esempio, ai temi del rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani).
La società pretende che fornitori e collaboratori adottino comportamenti legali, etici, rispettosi degli standards e dei principi internazionalmente riconosciuti in materia di trattamento dei lavoratori, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, al divieto di discriminazione, alla tutela dell'infanzia, al divieto di lavoro forzato, alla tutela dei diritti sindacali, alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, al rispetto degli orari di lavoro e del principio di equa retribuzione e rispetto dell'ambiente.
Comportamenti difformi da quelli descritti integrano un grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, comportano la compromissione del rapporto fiduciario e rappresentano giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.
In ogni caso, conformemente alle previsioni del modello, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

Bilancio ed altri documenti sociali. I dipendenti dovranno riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti contabili, garantendo:
– un'adeguata collaborazione alle funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili;
– la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;
– il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.
Le comunicazioni sociali devono essere veritiere, chiare, corrette, trasparenti ed esaustive. Esse devono essere rese in conformità ai principi, criteri e formalità previste dalla normativa vigente, dai principi contabili e nel rispetto delle prescrizioni della normativa fiscale, anche al fine di mitigare, principalmente, il rischio di commissione dei reati (presupposto) societari e tributari di cui agli artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies del Decreto 231.

Corretta contabilizzazione. Una corretta gestione di tutti gli adempimenti contabili si riflette sulla reputazione e sulla credibilità dell'azienda. I dati contabili non si limitano alle sole informazioni finanziarie, ma includono anche altri documenti quali note spese e qualsiasi documento che contenga informazioni di natura contabile, amministrativa o finanziaria. La società si impegna a rispettare tutte le normative applicabili e, in particolare, le regolamentazioni relative alla redazione del bilancio e ad ogni tipo di documentazione amministrativo – contabile obbligatoria. La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione, ivi inclusi gli aspetti fiscali. Tutte le operazioni contabili devono essere accuratamente riflesse nella contabilità aziendale e, in nessun caso possono essere giustificate registrazioni contabili non complete, accurate, corrispondenti alle operazioni sottostanti e supportate da idonea documentazione. In generale, ogni dipendente è tenuto a mantenere documenti e report accurati. Per ogni rilevazione contabile deve essere conservata idonea documentazione di supporto. Tale documentazione deve rendere tracciabile la ratio dell'operazione sottostante e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile e archiviata in modo da consentire sempre una facile consultazione. I dipendenti sono tenuti a segnalare tempestivamente sia l'esistenza di errori od omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali. I dipendenti che abbiano consapevolmente predisposto o autorizzato documenti e report significativamente incompleti o inaccurati saranno soggetti a provvedimenti disciplinari. Qualora si verifichino procedimenti giudiziari, indagini o ispezioni, la società metterà a disposizione la documentazione richiesta e non distruggerà alcun documento ufficiale fino al completamento del procedimento.

Salute e sicurezza sul lavoro. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i dipendenti dovranno:

a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono produrre effetti le sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
b) contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, per la protezione collettiva ed individuale;
d) seguire le procedure organizzative in tema di sicurezza;
e) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
f) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
g) segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. e) ed f), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. h), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
h) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
i) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al dirigente o al preposto;
j) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di sua competenza che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;
k) partecipare ai programmi di informazione, formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o disposti dal medico competente.

Antiriciclaggio e ricettazione: i dipendenti adottano tutti gli strumenti e le cautele necessarie per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.
Ogni operazione e transazione economico – finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, nonché verificabile attraverso supporto cartaceo e/o informatico.
In particolare:

a) gli incarichi conferiti a eventuali società di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della società devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
b) le funzioni competenti devono assicurare il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti, anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme, ivi incluso alla corretta gestione degli adempimenti connessi all'imposta sul valore aggiunto;
c) deve essere effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi a oggetto i rapporti verso terzi (pagamenti/operazioni infragruppo). Tale controllo deve tener conto della sede legale della controparte (es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli intermediari finanziari utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
d) non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, non devono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla società;
e) non deve essere effettuato alcun pagamento in contanti o con mezzi di pagamento al portatore per importi superiori all'importo di volta in volta individuato dalla normativa antiriciclaggio;
f) devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la società intende acquisire;
g) devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte;
h) con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, devono essere richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie.

6. 3. Regole di comportamento per i terzi destinatari

Il presente codice ed il modello si applicano anche ai terzi destinatari, intendendosi per tali i soggetti, esterni alla società, che operino, direttamente o indirettamente, per questa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali.
A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali, di apposite clausole che prevedano l'obbligo del terzo destinatario di rispettare il presente codice e il modello, nonché, in caso di violazione, il riconoscimento del diritto di recesso in favore della società, fermi i poteri risolutori e risarcitori previsti dalla legge.

Per i rapporti contrattuali in essere al momento dell'approvazione del codice, la società provvede a far sottoscrivere al terzo destinatario un'apposita pattuizione integrativa che stabilisca espressamente quanto sopra indicato.

7. Attuazione e controllo sul rispetto del codice

Il controllo sull'attuazione e sul rispetto del modello e del codice è affidato all'Organismo di Vigilanza.
Fermo quanto già disciplinato nella parte generale del modello, i compiti dell'O.d.V. in relazione al presente codice sono, tra gli altri:
– controllare il rispetto del codice, al fine di ridurre i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto;
– fornire ai soggetti interessati chiarimenti anche in relazione alla legittimità di un comportamento, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del codice di comportamento;
– seguire e coordinare l'aggiornamento del codice;
– promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della società, delle attività di comunicazione e formazione sul codice;
– segnalare agli organi competenti le eventuali violazioni del codice, proponendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

ALLEGATO 3

CANALI INTERNI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

E DELLE SEGNALAZIONI EX D. LGS. 24/2023

Posta ordinaria: via Umberto 260, Catania, c/o Studio Legale Licata & Serpotta

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: m.serpotta@licataeserpotta.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: mattia.serpotta@pec.ordineavvocaticatania.it

Cellullare: +39 3478861124

Piattaforma whistleblowing: raggiungibile sul sito della società

ALLEGATO 4

PROCEDURA DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.

Descrizione flusso informativo	Responsabile	Tempistica
– Violazione di regole di comportamento, divieti, obblighi, principi, procedure, protocolli e, più in generale, delle prescrizioni previste dal modello e dal codice etico. – Commissione di condotte costituenti uno dei reati presupposto previsti dal Decreto.	Tutti i destinatari del modello	Tempestivamente
– Richieste di denaro o di qualsiasi altra utilità da parte di un pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio, di soggetti terzi riconducibili alla loro sfera di interesse e di altri privati. – Assunzione, consulenze, incarichi professionali in favore di soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela o interesse con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. – Assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. – Consulenze, incarichi professionali affidati a terzi. – Sponsorizzazioni, omaggi, donazioni.	Tutti i destinatari	Tempestivamente
– Report relativo ai procedimenti giudiziari pendenti, con indicazione dell'Autorità Giudiziaria, dell'oggetto e del legale incaricato.	Amministratore	Trimestrale
– Qualsiasi provvedimento notificato alla società, all'amministratore o ai dipendenti, relativo a indagini aventi a oggetto uno dei reati presupposto previsti dal Decreto. – Qualsiasi provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria che decide uno dei procedimenti giudiziari pendenti. – Conciliazioni, transazioni, arbitrati. – Ispezioni, controlli, accessi e il relativo verbale.	Amministratore	Tempestivamente
– Modifiche dello statuto, cambiamenti organizzativi o delle procedure. – Variazioni dell'organigramma. – Modifiche della composizione della compagine societaria. – Aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe.	Amministratore	Tempestivamente
– Provvedimenti disciplinari relativi a violazioni del modello e del codice etico.	Amministratore Soci	Tempestivamente
– Report sugli adempimenti fiscali e tributari. – Report sulle erogazioni pubbliche ricevute, quali contributi, finanziamenti, mutui agevolati, e sulla loro gestione.	Amministratore Responsabile contabilità	Semestrale, al 31 luglio e al 31 dicembre

– Report in ordine alla partecipazione a bandi di gara e, in particolare, segnalazioni di eventuali anomalie o sospetti di irregolarità.	Amministratore	Tempestivamente
– Verbale assemblea soci.	Amministratore	Tempestivamente
– Transazioni di natura finanziaria effettuate in Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata. – Richieste di pagamento su conto corrente in uno Stato "a rischio" provenienti dai fornitori. – Principali transazioni finanziarie sia in entrata che in uscita, con riferimento particolare a flussi finanziari atipici. – Elenco pagamenti effettuati prima delle scadenze contrattuali o in difetto di lettera di incarico/contratto o per importi non corrispondenti.	Amministratore Responsabile contabilità	Tempestivamente
– Aggiornamenti del D.V.R. e suoi allegati – Infortuni, violazioni delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro, denunce di malattie professionali. – Modifiche dell'organigramma, deleghe conferite e nomine relative alla sicurezza. – Verbale riunione *ex* art. 35 D. Lgs. 81/2008. – Programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. – Segnalazioni concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla società; ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. – Relazione annuale del Medico Competente. – Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute o sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria.	R.S.P.P.	Tempestivamente
– Situazioni di criticità che potenzialmente potrebbero configurare o concretizzare reati ambientali.	Amministratore	Tempestivamente
– Anomalie e sospetti in ordine a operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto. – Riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. – Restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. – Trasmissione per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e informativa	Amministratore Soci	Tempestivamente

societaria in genere, di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. – Omessa comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.		
– Report dei permessi, autorizzazioni, licenze richieste e ottenute dalla P.A.	Amministratore	Annuale
– Bilancio d'esercizio.	Amministratore	Annuale

La trasmissione dell'informazione deve avvenire per iscritto agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata indicati nell'allegato 3.

In ottemperanza al principio di tracciabilità dei processi aziendali, le informazioni, i report e le relazioni previste dal modello e dalla presente procedura sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un archivio dedicato.